

# Libero Domani

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione  
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n.5092  
(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

pagina bianca



Iscritta all'Albo tenuto dalla COVIP con il n.5092  
Istituito in Italia



Via Po, 20 - 00198 Roma



06.8475.1



[saravita@sara.it](mailto:saravita@sara.it) [info@sara.it](mailto:info@sara.it)  
PEC [saravita@sara.telecompost.it](mailto:saravita@sara.telecompost.it)



[www.sara.it](http://www.sara.it)

## Nota Informativa

(depositata presso la COVIP il 31/03/2022)

**Sara Vita Spa** (di seguito, **Sara Vita**) è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

La Nota Informativa è composta da 2 Parti e da un'Appendice:

- la **Parte I "Le informazioni chiave per l'Aderente"**, contiene **INFORMAZIONI DI BASE**, è suddivisa in **2 Schede** ("Presentazione"; "I costi") e ti viene consegnata al **MOMENTO DELL'ADESIONE**
- la **Parte II "Le informazioni integrative"**, contiene **INFORMAZIONI DI APPROFONDIMENTO**, è composta da **2 Schede** ("Le opzioni di investimento"; "Le informazioni sui soggetti coinvolti") ed è **DISPONIBILE SUL SITO WEB** ([www.sara.it](http://www.sara.it))
- l'**Appendice "Informativa sulla sostenibilità"**, ti viene consegnata al **MOMENTO DELL'ADESIONE**.

## Parte I "Le informazioni chiave per l'Aderente"

### Scheda "Presentazione" (in vigore dal 31/03/2022)

#### Premessa

**Quale è l'obiettivo** **Libero Domani** è un PIP finalizzato all'erogazione di una pensione complementare, ai sensi del **decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252** (D.lgs.252/05).  
**Libero Domani** è vigilato dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (**COVIP**).

**Come funziona** **Libero Domani** opera in **regime di contribuzione definita**: l'importo della tua pensione complementare è determinato dai contributi che versi e dai rendimenti della gestione. Tieni presente che i rendimenti sono soggetti a oscillazioni e l'andamento passato non è necessariamente indicativo di quello futuro.  
Valuta i risultati in un'ottica di lungo periodo.

**Come contribuire** **Libero Domani** è rivolto a tutti coloro che intendono realizzare un piano di previdenza complementare su **base individuale**.  
Se aderisci a **Libero Domani** la misura e la periodicità della contribuzione sono scelte da te e, se sei un lavoratore dipendente, puoi contribuire anche versando il TFR maturando.  
In questo caso il versamento avviene per il tramite del tuo datore di lavoro.

**Quali prestazioni puoi ottenere**

- **RENDITA e/o CAPITALE**: fino a un massimo del 50%, al momento del pensionamento
- **ANTICIPAZIONI**:
  - per malattia: fino al 75%, in ogni momento
  - per acquisto/ristrutturazione prima casa: fino al 75%, dopo 8 anni
  - per altre cause: fino al 30%, dopo 8 anni
- **RISCATTO PARZIALE/TOTALE**: per perdita requisiti, invalidità, inoccupazione, mobilità, cassa integrazione, decesso, secondo le condizioni previste nel Regolamento

- **RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA):** è facoltà dell'Aderente - a determinate condizioni - di richiedere l'intera posizione individuale, ovvero di una parte di essa, con un anticipo di 5 anni
- **PRESTAZIONE ASSICURATIVA ACCESSORIA:** in caso di decesso dell'Aderente prima della scadenza contrattuale, viene riconosciuto un capitale caso morte ad integrazione della prestazione individuale maturata.  
Tale Temporanea Caso Morte a capitale e premio annuo costanti può essere scelta **in modo facoltativo** dall'Aderente in fase di adesione di **Libero Domani**.

**Trasferimento** Puoi trasferire la tua posizione ad altra forma pensionistica complementare dopo 2 anni (in ogni momento: per perdita dei requisiti di partecipazione e in caso di modifiche peggiorative/sostanziali).

**I benefici fiscali** Se partecipi a una forma pensionistica complementare benefici di un **trattamento fiscale di favore** sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.

 *Consulta la Sezione 'Dove trovare ulteriori informazioni' per capire come approfondire tali aspetti.*


### Le opzioni di investimento

I contributi corrisposti in **Libero Domani** sono investiti nella Gestione Separata **FUTURO&PREVIDENZA**

denominazione	tipologia	sostenibilità <sup>(*)</sup>	altre caratteristiche
<b>FUTURO&amp;PREVIDENZA</b>	garantito	sì	-

<sup>(\*)</sup> Gestione Separata caratterizzata da una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali o sociali o ha come obiettivo investimenti sostenibili.

In fase di adesione ti viene sottoposto un questionario (**Questionario di autovalutazione**) che ti aiuta a scegliere.

 *Puoi trovare ulteriori informazioni sulle caratteristiche della Gestione Speciale di **Libero Domani** nella Scheda "Le opzioni di investimento" (Parte II "Le informazioni integrative"), che puoi acquisire dall'area pubblica del sito web [www.sara.it](http://www.sara.it).*

<sup>(\*)</sup> l'informativa sulle politiche in materia di rischio di sostenibilità è stata redatta a marzo 2021

### Il comparto

#### FUTURO&PREVIDENZA




- **Garanzia:** presente; la garanzia prevede che la posizione individuale si rivaluti annualmente di un importo non inferiore allo 0% consolidando di volta in volta l'incremento ottenuto
- **Data di avvio dell'operatività di FUTURO&PREVIDENZA:** 05/12/2007.
- **Patrimonio netto al 31/12/2021 (in Euro):** Euro 69.376.465,72
- **Rendimento netto del 2021:** 1,73%
- **Sostenibilità:**


NO, non ne tiene conto  
  SÌ, promuove CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI  
   SÌ, ha OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ

## Rendimento medio annuo composto

(valori percentuali)



## Composizione del portafoglio al 31/12/2021



Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio di FUTURO&PREVIDENZA e non contabilizzati nell'andamento del benchmark

### Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione <sup>(1)</sup>

versamento iniziale annuo	età all'iscrizione	anni di versamento	FUTURO&PREVIDENZA	
			posizione finale	rendita annua
Euro 2.500	30 anni	37	110.777	4.254
	40 anni	27	76.198	3.033
Euro 5.000	30 anni	37	221.555	8.507
	40 anni	27	152.396	6.065

<sup>(1)</sup> gli importi sono al lordo della fiscalità e sono espressi in termini reali.

Il valore della rata di rendita fa riferimento a una rendita vitalizia immediata a un'età di pensionamento pari a **67 anni**.



**AVVERTENZA:** Gli importi sopra riportati sono proiezioni fondate su ipotesi di calcolo definite dalla COVIP e potrebbero risultare differenti da quelli effettivamente maturati al momento del pensionamento.

Le indicazioni fornite non impegnano pertanto in alcun modo né **Sara Vita** né la **COVIP**.

Tieni inoltre in considerazione che la posizione individuale è soggetta a variazioni in conseguenza della variabilità dei rendimenti effettivamente conseguiti dalla gestione e che le prestazioni pensionistiche sono soggette a tassazione.



Trovi informazioni su metodologia e ipotesi utilizzate al seguente indirizzo [www.sara.it/calcola-la-tua-pensione](http://www.sara.it/calcola-la-tua-pensione). Sul sito web ([www.sara.it](http://www.sara.it)) puoi inoltre realizzare simulazioni personalizzate della tua pensione complementare futura.

### Cosa fare per aderire

Per aderire è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il **Modulo di adesione**, a fronte del quale **Sara Vita** consegna il **documento di polizza**, nel quale potrai verificare, tra l'altro, la data di decorrenza della partecipazione.

### I rapporti con gli Aderenti

**Sara Vita** ti trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, una comunicazione (**Prospetto delle prestazioni pensionistiche - fase di accumulo**) contenente un aggiornamento sull'ammontare delle risorse che hai accumulato (posizione individuale) e una proiezione della pensione complementare che potresti ricevere al pensionamento.

**Sara Vita** mette inoltre a tua disposizione, nell'**area riservata** del sito web (accessibile solo da te), informazioni di dettaglio relative ai versamenti effettuati e alla posizione individuale tempo per tempo maturata, nonché strumenti utili ad aiutarti nelle scelte.

In caso di necessità, puoi contattare **Sara Vita** telefonicamente, via e-mail (anche PEC) o posta ordinaria. Eventuali reclami relativi alla partecipazione a **Libero Domani** devono essere presentati in forma scritta. Trovi i contatti nell'intestazione di questa Scheda.



---

Se non hai ricevuto risposta **entro 45 giorni** o ritieni che la risposta sia insoddisfacente puoi inviare un esposto alla COVIP. Consulta la **Guida pratica alla trasmissione degli esposti alla COVIP** ([www.covip.it](http://www.covip.it)).

---

### Dove trovare ulteriori informazioni

Se ti interessa acquisire ulteriori informazioni puoi consultare i seguenti documenti:

- la **Parte II “Le informazioni integrative”**, della Nota informativa
- il **Regolamento**, che contiene le regole di partecipazione a **Libero Domani** (ivi comprese le prestazioni che puoi ottenere) e disciplina il funzionamento del fondo
- il **Documento sul regime fiscale**, il **Documento sulle anticipazioni** e il **Documento sulle rendite**, che contengono informazioni di dettaglio sulle relative tematiche
- il **Documento sulla politica di investimento**, che illustra la strategia di gestione delle risorse di **Libero Domani**
- **altri documenti** la cui redazione è prevista dalla regolamentazione (ad esempio, le Condizioni di Assicurazione, il Rendiconto della Gestione Separata, ecc.).



---

Tutti questi documenti possono essere acquisiti dall'**area pubblica** del sito web ([www.sara.it](http://www.sara.it)).  
È inoltre disponibile, sul sito web della COVIP ([www.covip.it](http://www.covip.it)), la **Guida introduttiva alla previdenza complementare**.

---

Iscritta all'Albo tenuto dalla COVIP con il n.5092  
Istituito in Italia



Via Po, 20 - 00198 Roma



06.8475.1



[saravita@sara.it](mailto:saravita@sara.it) [info@sara.it](mailto:info@sara.it)  
PEC [saravita@sara.telecompost.it](mailto:saravita@sara.telecompost.it)



[www.sara.it](http://www.sara.it)

## Nota Informativa

(depositata presso la COVIP il 31/03/2022)

### Parte I "Le informazioni chiave per l'Aderente"

**Sara Vita Spa** (di seguito, **Sara Vita**) è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

#### Scheda "I costi" (in vigore dal 31/03/2022)

La presenza di costi comporta una **diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione pensionistica**. Pertanto, prima di aderire a **Libero Domani**, è importante **confrontare** i costi di **Libero Domani** con quelli previsti dalle altre forme pensionistiche.

Analoghe considerazioni valgono in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare.

#### I costi nella fase di accumulo

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO E CARATTERISTICHE
<b>Spese di adesione</b>	<b>non previste</b>
<b>Spese da sostenere nella fase di accumulo:</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>direttamente</b> a carico dell'Aderente</li></ul>	in valore percentuale del versamento: <b>3%</b> da applicare a ciascun contributo versato e prelevata in occasione di ogni versamento.
<ul style="list-style-type: none"><li><b>indirettamente</b> a carico dell'Aderente <sup>(1)</sup><ul style="list-style-type: none"><li>Gestione Separata <b>FUTURO&amp;PREVIDENZA</b></li></ul></li></ul>	<b>1,35%</b> trattenuto dal rendimento annuo
<b>Spese per l'esercizio di prerogative individuali</b> (prelevate dalla posizione individuale al momento dell'operazione):	
<ul style="list-style-type: none"><li><b>anticipazione</b></li><li><b>rendita integrativa temporanea (RITA)</b></li><li><b>riscatto</b></li><li><b>trasferimento da altra forma pensionistica complementare</b></li><li><b>trasferimento ad altra forma pensionistica complementare</b></li><li><b>trasferimento in caso di perdita dei requisiti</b></li></ul>	non prevista non prevista non prevista non viene applicato alcun costo alla <b>posizione trasferita</b> in cifra fissa: pari a <b>Euro 50</b> da prelevare alla <b>posizione trasferita</b> al momento dell'operazione non viene applicato alcun costo alla <b>posizione trasferita</b> .
<b>Spese e premi per la prestazione accessoria</b> (Assicurazione Temporanea caso morte a capitale e premio annuo costanti)	<ul style="list-style-type: none"><li><b>cifra fissa: Euro 30</b> applicati al premio annuo costante o rata</li><li><b>caricamento %: 15%</b> applicato al premio annuo costante o rata al netto della cifra fissa</li><li><b>interesse di frazionamento:</b> semestrale <b>1,5%</b>, trimestrale <b>2%</b> e mensile <b>2,5%</b>.</li></ul>


<sup>(1)</sup> oltre alle commissioni indicate, sul patrimonio della Gestione Separata possono gravare le seguenti altre spese: spese legali e giudiziarie, imposte e tasse, oneri di negoziazione, contributo di vigilanza, compenso del Responsabile del PIP.


## L'Indicatore sintetico dei costi (ISC)

Al fine di fornire un'indicazione sintetica dell'onerosità della Gestione Separata di **Libero Domani**, è riportato l'Indicatore sintetico dei costi (ISC) della stessa, che esprime il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento a:

- un aderente-tipo che versa un contributo annuo di Euro 2.500
- ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%
- diversi periodi di partecipazione nella forma pensionistica complementare: 2, 5, 10 e 35 anni.


L'ISC viene calcolato da tutti i fondi pensione utilizzando la stessa metodologia stabilita dalla COVIP.

 Per saperne di più, consulta il riquadro "L'indicatore sintetico dei costi" della **Guida introduttiva alla previdenza complementare**, disponibile sul sito web della COVIP ([www.covip.it](http://www.covip.it)).

 **AVVERTENZA:** È importante prestare attenzione all'ISC che caratterizza la Gestione Separata. Un ISC del 2% invece che dell'1% può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione di circa il 18% (ad esempio, lo riduce da Euro 100.000 a Euro 82.000).

### Indicatore sintetico dei costi

Gestione Separata	anni di permanenza			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
<b>FUTURO&amp;PREVIDENZA</b>	4,07%	2,50%	1,93%	1,50%

 **AVVERTENZA:** Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verificano le ipotesi previste, tale Indicatore ha una valenza meramente orientativa.

Per consentirti di comprendere l'onerosità della Gestione Separata, nel grafico seguente l'ISC della Gestione Separata di **Libero Domani** è confrontato con l'ISC medio delle Gestioni Separate offerte dalle altre forme pensionistiche complementari presenti sul mercato.

I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine di ciascun anno solare.


Nel grafico che segue abbiamo:

- l'onerosità di **Libero Domani**, evidenziata con un quadratino
- il cerchio che indica i valori medi dei fondi pensione negoziali (FPN)
- il rombo che indica i valori medi dei fondi pensione aperti (FPA)
- il triangolo che indica i valori medi dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP).

Il grafico indica l'ISC minimo e massimo dei comparti dei FPN, dei FPA e dei PIP complessivamente considerati e appartenenti alla stessa categoria di investimento (barra grigio chiaro).

Il confronto prende a riferimento i valori dell'ISC riferiti a un periodo di permanenza nella forma pensionistica di 10 anni.

### Onerosità di Libero Domani rispetto alle altre forme pensionistiche (periodo di permanenza 10 anni)





---

 *la COVIP mette a disposizione sul proprio sito il **Comparatore dei costi delle forme pensionistiche complementari** per valutarne l'onerosità ([www.covip.it](http://www.covip.it)).*

---

### I costi nella fase di erogazione

Al momento dell'accesso al pensionamento ti verrà pagata una rata di rendita calcolata sulla base di un coefficiente di conversione che incorpora un caricamento per spese di pagamento rendita pari all'**1,25%**.

A ogni ricorrenza annuale la rata di rendita viene rivalutata.

La misura annua di rivalutazione attribuita si basa su una regola che prevede l'applicazione di un costo, in termini di rendimento trattenuto, pari all'**1%**.

---

 *per saperne di più, consulta il **Documento sulle rendite**, disponibile sul sito web ([www.sara.it](http://www.sara.it)).*

---

Iscritta all'Albo tenuto dalla COVIP con il n.5092  
Istituito in Italia



Via Po, 20 - 00198 Roma



06.8475.1



[saravita@sara.it](mailto:saravita@sara.it) [info@sara.it](mailto:info@sara.it)  
PEC [saravita@sara.telecompost.it](mailto:saravita@sara.telecompost.it)



[www.sara.it](http://www.sara.it)

## Nota Informativa

(depositata presso la COVIP il 31/03/2022)

### Parte II “Le informazioni integrative”

*Sara Vita Spa (di seguito, Sara Vita) è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.*

#### Scheda “Le opzioni di investimento” (in vigore dal 31/03/2022)

##### Che cosa si investe

Il finanziamento avviene mediante il versamento dei tuoi contributi.

Se sei un lavoratore dipendente il finanziamento può avvenire mediante conferimento dei flussi di TFR (trattamento di fine rapporto) in maturazione.

Se sei un lavoratore dipendente del settore privato puoi anche versare solo il TFR.

Se ritieni utile incrementare l'importo della tua pensione complementare, puoi versare **contributi aggiuntivi** rispetto a quello che hai previsto.

##### Dove e come si investe

Le somme versate nella Gestione Separata sono investite, al netto degli oneri trattenuti al momento del versamento, sulla base della **politica di investimento** definita per essa.

Gli investimenti producono nel tempo **un rendimento variabile** in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione.

Le risorse di **Libero Domani** sono gestite direttamente da Sara Assicurazioni, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa.

##### I rendimenti e il rischio dell'investimento

L'investimento delle somme versate è soggetto a **rischi finanziari**.

Il termine ‘rischio’ è qui utilizzato per esprimere la variabilità del rendimento dell'investimento in un determinato periodo di tempo.

In ogni caso, in presenza di una garanzia, come nel caso di **Libero Domani**, il medesimo rischio è limitato a fronte di costi sostenuti per la garanzia stessa.

Il rendimento che puoi attenderti dall'investimento nella Gestione Separata è strettamente legato al periodo di partecipazione.

##### La scelta del comparto

**Libero Domani** ti offre la scelta della sola Gestione Separata **FUTURO&PREVIDENZA**, le cui caratteristiche sono qui descritte.

I tuoi contributi sono, infatti, investiti interamente nella Gestione Separata che Sara Vita ha predisposto per te.

Relativamente alla contribuzione da destinare alla Gestione Separata, valuta i seguenti fattori:

- l'**orizzonte temporale** che ti separa dal pensionamento
- il tuo **patrimonio**, come è investito e quello che ragionevolmente ti aspetti di avere al pensionamento
- i **flussi di reddito** che ti aspetti per il futuro e la loro variabilità.

Nella scelta di investimento tieni anche conto dei **costi**.

## Glossario dei termini tecnici o stranieri

Di seguito ti viene fornito un breve glossario dei termini tecnici o stranieri utilizzati per consentirti di comprendere meglio a cosa fanno riferimento.

**Benchmark:** parametro oggettivo di mercato, comparabile - in termini di composizione e di rischiosità - agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo e a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione.

Per la Gestione Separata FUTURO&PREVIDENZA il Benchmark viene indicato solo in termini di comparazione

**Duration:** indice sintetico che riunisce in un unico valore la durata di un titolo obbligazionario e la ripartizione dei relativi pagamenti. Indica, infatti, la scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Per sua natura la *duration* è anche una misura approssimativa della volatilità di un titolo: una *duration* più elevata esprime una volatilità maggiore del prezzo in relazione inversa all'andamento dei tassi di interesse

**Mercati regolamentati:** sono i mercati iscritti dalla CONSOB nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2, ovvero nell'apposita sezione prevista dell'art. 67, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Oltre a questi sono da considerarsi mercati regolamentati anche quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo della Assogestioni pubblicata sul sito internet [www.assogestioni.it](http://www.assogestioni.it)

**OICR:** Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, in cui sono comprese le Società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le SICAV. A seconda della natura dei titoli in cui il fondo investe e delle modalità di accesso o di uscita, si possono individuare alcune macrocategorie di OICR, quali ad esempio i fondi comuni d'investimento (o fondi aperti mobiliari) e i fondi di fondi, ecc.

**OCSE:** Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, cui aderiscono i Paesi industrializzati e i principali Paesi in via di sviluppo; per un elenco aggiornato degli Stati aderenti all'Organizzazione è possibile consultare il sito [www.oecd.org](http://www.oecd.org)

**Obbligazione Corporate:** titolo di debito emesso da una società privata come mezzo di finanziamento e raccolta di capitale sul mercato

**Rating:** indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o Impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria; l'indicatore esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità e i tempi previsti.

Le due principali agenzie internazionali indipendenti che assegnano il *rating* sono Moody's e Standard & Poor's. Entrambe prevedono diversi livelli di rischio a seconda dell'emittente considerato: il *rating* più elevato (Aaa, AAA, rispettivamente per le due agenzie) viene assegnato agli emittenti che offrono altissime garanzie di solvibilità, mentre il *rating* più basso (C per entrambe le agenzie) è attribuito agli emittenti scarsamente affidabili. Il livello base di *rating* affinché l'emittente sia caratterizzato da adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari (cosiddetto *investment grade*) è pari a Baa3 (Moody's) o BBB- (Standard & Poor's)

**SDD (addebito diretto SEPA):** autorizzazione concessa alla Compagnia dall'Aderente per addebitare i contributi sul proprio conto corrente

**Turnover (tasso di rotazione del portafoglio):** indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio della Gestione Separata, dato dal rapporto percentuale fra il valore minimo della somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari e il patrimonio netto medio

**Volatilità:** grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) in un dato periodo di tempo.

## Dove trovare ulteriori informazioni

Ti potrebbero inoltre interessare i seguenti documenti:

- il **Documento sulla politica di investimento**
- il **Rendiconto della Gestione Separata** (e la relativa relazione)
- gli **altri documenti** la cui redazione è prevista dalla regolamentazione




tutti questi documenti sono nell'**area pubblica** del sito web ([www.sara.it](http://www.sara.it)).

È inoltre disponibile, sul sito web della COVIP ([www.covip.it](http://www.covip.it)), la **Guida introduttiva alla previdenza complementare**.

## Il comparto. Caratteristiche

### FUTURO&PREVIDENZA

- **Categoria del comparto:** garantito
- **Finalità della gestione:** la gestione risponde alle esigenze di un soggetto che sceglie un comparto con garanzia di risultato al fine di consolidare il proprio patrimonio o è ormai prossimo alla pensione

 **AVVERTENZA:** Le caratteristiche della garanzia offerta possono variare nel tempo. Qualora vengano previste condizioni diverse dalle attuali, la Società comunicherà agli Aderenti interessati gli effetti conseguenti.

- **Orizzonte temporale:** medio-lungo periodo (tra 10 e 15 anni dal pensionamento)
- **Politica di investimento:**
  - Sostenibilità: la Gestione Separata adotta una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali o sociali o ha come obiettivo investimenti sostenibili.

 Consulta l'Appendice 'Informativa sulla sostenibilità' per approfondire tali aspetti.

- Politica di gestione: strettamente connessa alle regole contabili utilizzate per la determinazione del rendimento. In particolare, in base a tali regole, le attività presenti in portafoglio vengono contabilizzate al valore di carico, definito anche "costo storico" e, quando vendute o giunte a scadenza, al valore di realizzo o rimborso. Il rendimento non viene pertanto calcolato in base al valore di mercato delle attività, come generalmente avviene per altri strumenti di investimento, ma segue le regole proprie delle gestioni assicurative di questo tipo (Ramo I) ed è pertanto determinato dalla somma di cedole, dividendi ed effettivi realizzi di plus e minusvalenze in rapporto alla giacenza media delle attività
- Strumenti finanziari: titoli Sovranazionali, emessi o garantiti da Stati e/o da Agenzie Governative e titoli obbligazionari di emittenti appartenenti all'Unione Europea e all'area OCSE e, in minor misura, in titoli azionari quotati su mercati regolamentati e in quote di OICR
- Categorie di emittenti e settori industriali: emittenti pubblici e privati appartenenti a mercati regolamentati, regolarmente riconosciuti e regolarmente funzionanti. Il patrimonio gestito potrà essere investito in tutti i settori industriali, tali investimenti vengono effettuati sia in strumenti finanziari denominati in Euro, sia in valuta estera
- Aree geografiche di investimento: investimenti prevalentemente rivolti a strumenti finanziari di emittenti appartenenti all'Unione Europea e all'area OCSE
- **Benchmark:** Tasso di rendimento medio dei titoli di Stato (da utilizzare come benchmark solo in termini di comparazione).

## Il comparto. Andamento passato

### FUTURO&PREVIDENZA

Data di avvio dell'operatività di FUTURO&PREVIDENZA:	05/12/2007
Patrimonio netto al 31/12/2021	69.376.465,72 (in Euro)

#### Informazioni sulla gestione delle risorse

Le risorse sono interamente gestite dalla Compagnia Sara Vita.

La gestione mira ad ottimizzare il rendimento degli investimenti al fine di offrire all' Aderente la garanzia della restituzione dei contributi netti versati, misura annua di rivalutazione minima garantita pari allo 0%, nei seguenti casi:

- liquidazione anticipata della posizione individuale, quali: anticipazione, riscatto, trasferimento
- decesso dell'Aderente
- al momento di accesso alla prestazione pensionistica.

Il periodo di osservazione è annuale ed è riferito ai 12 mesi che vanno dal 1° ottobre al 30 settembre.

Lo stile di gestione adottato individua i titoli guardando agli aspetti di solidità dell'emittente e privilegiando la stabilità del flusso cedolare nel tempo. La gestione adotta uno stile di investimento caratterizzato dal contenimento dei rischi finanziari, anche attraverso un'attenta diversificazione del portafoglio e una durata finanziaria dello stesso coerente con la durata degli impegni.

La Gestione Separata investe prevalentemente in titoli Sovranazionali, emessi o garantiti da Stati e/o da Agenzie Governative e titoli obbligazionari di emittenti appartenenti all'Unione Europea e all'area OCSE per un valore non inferiore al 50% del valore di carico del portafoglio e, in minor misura, in titoli azionari quotati su mercati regolamentati, in quote di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), in investimenti diretti in immobili e in liquidità e strumenti monetari. L'investimento residuale in titoli azionari viene realizzato attraverso OICR armonizzati e non, titoli di Società italiane e straniere, quotati in mercati ufficiali, regolarmente riconosciuti, anche diversi dall'area Euro, per un valore non superiore al 20% del valore di carico del portafoglio. Gli investimenti obbligazionari sono diretti principalmente verso titoli che, all'atto dell'acquisto, presentino elevato rating (*investment grade*).

La Compagnia non esclude l'utilizzo di strumenti finanziari di tipo derivato a scopo non speculativo, con la finalità di ridurre il rischio di investimento o conseguire una gestione efficace del portafoglio secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Tra gli investimenti della Gestione Separata non figurano attualmente strumenti o altri attivi emessi o gestiti da soggetti appartenenti al Gruppo.

Qualora, al fine di migliorare il risultato della Gestione Separata, si ritenesse di inserire tra gli attivi anche i suddetti strumenti, il peso percentuale degli stessi rispetto al totale sarà mantenuto ad un livello inferiore al 10%.

La gestione finanziaria prevede la scelta di investimenti che permetta l'ottenimento di un rendimento della Gestione Separata tale da far crescere il capitale compatibilmente con il mantenimento della garanzia di rendimento minimo.

La politica di investimento della Compagnia mira a mantenere un basso livello di rischiosità del portafoglio e a perseguire la stabilità di *performance* positive nel corso del tempo tenendo conto del vincolo di garanzia di rendimento minimo, non rinunciando in ogni caso a cogliere opportunità d'investimento tali da consentire moderati extra-rendimenti, utilizzando le consuete tecniche di misurazione e gestione dei rischi di investimento.

Nell'attuazione della politica di investimento sono stati presi in considerazione aspetti sociali, etici e ambientali.

Le tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla fine del **2021**.

#### Tav. 1 – Investimenti per tipologia di strumento finanziario

<b>Categorie di attività</b>	<b>100,00%</b>
Titoli di Stato	<b>46,50%</b>
Obbligazioni ordinarie	<b>25,56%</b>
Titoli azionari quotati in euro	<b>1,54%</b>
OICR	<b>16,29%</b>
Liquidità e depositi a termine	<b>10,12%</b>

#### Tav. 2 - Investimenti per area geografica

<b>Titoli di debito</b>	<b>72,06%</b>	<b>Quote di OICR</b>	<b>16,29%</b>	<b>Titoli di capitale</b>	<b>1,54%</b>
Italia	<b>65,71%</b>	Italia	<b>0,69%</b>	Italia	<b>0,72%</b>
Altri Paesi dell'Area euro	<b>3,73%</b>	Altri Paesi dell'Area euro	<b>3,65%</b>	Altri Paesi dell'Area euro	<b>0,78%</b>
Altri Paesi dell'Unione Europea	-	Altri Paesi dell'Unione Europea	-	Altri Paesi dell'Unione Europea	-
Area globale	<b>2,62%</b>	Area Globale	<b>11,96%</b>	Area Globale	<b>0,03%</b>

#### Tav. 3 - Altre informazioni rilevanti

Liquidità (in % del patrimonio)	<b>11,15%</b>
<i>Duration</i> media	<b>5,2 anni</b>
Esposizione valutaria (in % del patrimonio)	-
Tasso di rotazione ( <i>turnover</i> ) del portafoglio <sup>(*)</sup>	<b>0,52</b>

<sup>(\*)</sup> a titolo esemplificativo si precisa che un livello di turnover di 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato, durante l'anno, sostituito con nuovi investimenti e che un livello pari ad 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l'anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento. A parità di altre condizioni elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti.


#### Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento

Di seguito sono riportati i rendimenti passati della Gestione Separata in confronto con il relativo *benchmark* e con la rivalutazione del TFR.

Nell'esaminare i dati sui rendimenti ricorda che:

- i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull'Aderente
- il rendimento della Gestione Separata risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono contabilizzati nell'andamento del *benchmark*, e degli oneri fiscali
- il *benchmark* e il tasso di rivalutazione del TFR sono riportati al netto degli oneri fiscali vigenti.

**Tav. 4 – Rendimenti netti annui (valori percentuali)**



anni	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Gestione Separata</b>	2,89%	3,26%	2,51%	2,39%	2,37%	2,75%	2,23%	1,84%	1,33%	1,16%	0,46%	1,20%	1,67%	1,73%
<b>benchmark</b>	3,97%	3,15%	2,98%	4,35%	4,13%	2,98%	1,84%	1,01%	0,77%	1,09%	1,60%	0,76%	0,76%	0,31%

**benchmark: tasso di rendimento medio dei titoli di Stato**

 **AVVERTENZA:** I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Nel valutarli prendi a riferimento orizzonti temporali ampi.

**Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi**

Il *Total Expenses Ratio* (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell'anno considerato in percentuale del patrimonio di fine anno.

Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) della Gestione Speciale, a eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali.

**Tav. 5 - TER**

	anni	2019	2020	2021
Oneri di gestione finanziaria: per rendimento non retrocesso agli Aderenti		1,35%	1,35%	1,35%
Altri oneri gravanti sul patrimonio		0,03%	0,03%	0,03%
<b>TOTALE PARZIALE</b>		<b>1,38%</b>	<b>1,38%</b>	<b>1,38%</b>
Oneri direttamente a carico degli Aderenti		0,71%	0,44%	0,81%
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>2,09%</b>	<b>1,82%</b>	<b>2,19%</b>

 **AVVERTENZA:** Il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo Aderente

Iscritta all'Albo tenuto dalla COVIP con il n.5092  
Istituito in Italia



Via Po, 20 - 00198 Roma



06.8475.1



[saravita@sara.it](mailto:saravita@sara.it) [info@sara.it](mailto:info@sara.it)  
PEC [saravita@sara.telecompost.it](mailto:saravita@sara.telecompost.it)



[www.sara.it](http://www.sara.it)

## Nota Informativa

(depositata presso la COVIP il 31/03/2022)

### Parte II “Le informazioni integrative”

**Sara Vita Spa** (di seguito, **Sara Vita**) è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

#### Scheda “Le informazioni sui soggetti coinvolti” (in vigore dal 31/03/2022)

##### Il soggetto istitutore

**Sara Vita** è una società per azioni con sede legale e direzione generale in Via Po, 20 - 00198 Roma. La Compagnia è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa diretta sulla vita e riassicurazioni vita con DMICA n. 16724 del 20/06/86.

La Compagnia è autorizzata all'esercizio delle attività ricomprese nei Rami I, II, III, IV e V di cui all'art.2, comma 1 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

La Compagnia fa parte del Gruppo Sara, che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

È soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice Ufficiale dell'Automobile Club d'Italia.

Il capitale sottoscritto è di Euro 76.000.000 ed è interamente versato.

Il **Consiglio di Amministrazione**, in carica per il triennio 2019/2021, è così composto:

nominativo	luogo e data di nascita	carica in Sara Vita
RE Prof. Piergiorgio	Torino 25/06/1947	Presidente
FUSCO Dr.ssa Giuseppina	Roma 02/10/1945	Vice Presidente
ALESSI Avv. Rosario	Caltanissetta 23/06/1932	Amministratore
CARLEO Prof.ssa Alessandra	Napoli 13/03/1966	Amministratore
COCCONCELLI Dr. Alessandro	Parma 02/09/1946	Amministratore
GELPI Avv. Enrico	Como 03/11/1954	Amministratore
ROSA Dr.ssa Alessandra	Cosenza 30/07/1961	Amministratore
STICCHI DAMIANI Ing. Angelo	Sternatia (LE) 17/07/1945	Amministratore
TOSTI Dr. Alberto	Perugia 11/08/1962	Amministratore



Il Collegio dei sindaci, in carica per il triennio 2019/2021, è così composto:

nominativo	luogo e data di nascita	carica in Sara Vita
GRESELE Dr. Giulio SASSOROSSO Dr.ssa Deborah DEL BUE Dr. Guido ZIBETTI Dr. Mario FERRERO D.ssa Chiara Francesca	Fiume (Croazia) 14/04/1932 Pisa 22/04/1967 Roma 03/11/1956 Torino 03/10/1939 Ceva (CN) 22/10/1981	Presidente Sindaco effettivo Sindaco effettivo Sindaco supplente Sindaco supplente

#### Il Responsabile

Il Responsabile di **Libero Domani** è **Antonello D'Amato**, nato a Roma il 24/05/1965.

L'incarico decorre dal 16 ottobre 2019 e ha durata triennale, potrà essere rinnovato tacitamente per un ulteriore triennio.

#### I gestori delle risorse

Le risorse della Gestione Separata sono gestite da **Sara Assicurazioni Spa**.

#### L'erogazione della rendita

L'erogazione della pensione è effettuata direttamente da Sara Vita.

#### La revisione legale dei conti

La Società incaricata della revisione contabile e di bilancio è la **KPMG S.p.A.** Via Curtatone, 3 - 00185 Roma.

#### La raccolta delle adesioni

**Libero Domani** è collocato da Sara Vita Spa e la raccolta è curata dalla sua Agenzia di direzione e dagli Agenti di Sara Vita Spa, appositamente autorizzati.



Iscritta all'Albo tenuto dalla COVIP con il n.5092  
Istituito in Italia



Via Po, 20 - 00198 Roma



06.8475.1



[saravita@sara.it](mailto:saravita@sara.it) [info@sara.it](mailto:info@sara.it)  
PEC [saravita@sara.telecompost.it](mailto:saravita@sara.telecompost.it)



[www.sara.it](http://www.sara.it)

## **Nota Informativa** (depositata presso la COVIP il 31/03/2022)

### **Appendice**

#### **"Informativa sulla sostenibilità"**

Sara Vita Spa è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

#### **Informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali/investimenti sostenibili**

L'investimento Sostenibile e Responsabile (SRI - Sustainable and Responsible Investment) mira a creare valore per l'investitore e per la società nel suo complesso attraverso una strategia di investimento orientata al medio-lungo periodo che, nella valutazione di imprese e istituzioni, integra l'analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo. A tal fine il Gruppo si pone l'obiettivo di coniugare redditività, giustizia sociale e protezione dell'ambiente in un'ottica di sviluppo del business e creazione di valore nel lungo periodo.

#### **Integrazione dei rischi di sostenibilità**

Il Gruppo Sara integra i fattori di sostenibilità su tematiche ambientali, sociali e di *governance* nei processi decisionali relativi agli investimenti al fine di gestire efficacemente i rischi presenti all'interno del proprio portafoglio con l'obiettivo di creare valore nel lungo periodo per la Compagnia, gli *stakeholder*, l'ambiente e la Società.

#### **Principali effetti negativi per la sostenibilità delle decisioni di investimento**


Il Gruppo ha posto particolare attenzione alla valutazione dei rischi di sostenibilità, dalla quale non emergono impatti rilevanti sul rendimento dei prodotti finanziari.

# Libero Domani

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione  
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n.5092  
(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

## Regolamento

pagina bianca



## **Indice del Regolamento**

### **Parte I) Identificazione e scopo del PIP**

- Art.1 - Denominazione
- Art.2 - Istituzione del PIP, esercizio dell'attività, sede e recapiti
- Art.3 - Scopo

### **Parte II) Caratteristiche del PIP e modalità di investimento**

- Art.4 - Regime del PIP
- Art.5 - Destinatari
- Art.6 - Scelte di investimento
- Art.7 - Spese

### **Parte III) Contribuzione e prestazioni**

- Art.8 - Contribuzione
- Art.9 - Determinazione della posizione individuale
- Art.10 - Prestazione pensionistica
- Art.11 - Erogazione della rendita
- Art.12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art.13 - Anticipazioni
- Art.13 bis - Prestazioni Accessorie

### **Parte IV) Profili organizzativi**

- Art.14 - Separatezza patrimoniale e contabile
- Art.15 - Responsabile
- Art.16 - Conflitti di interesse

### **Parte V) Rapporti con gli Aderenti**

- Art.17 - Modalità di adesione e clausole risolutive espresse
- Art.18 - Trasparenza nei confronti degli Aderenti e dei Beneficiari
- Art.19 - Comunicazioni e reclami

### **Parte VI) Norme finali**

- Art.20 - Modifiche al Regolamento
- Art.21 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del PIP
- Art.22 - Operazioni di fusione
- Art.23 - Rinvio

### **Allegato: Disposizioni in materia di Responsabile**

# Libero Domani

## Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5092

### REGOLAMENTO

#### Parte I) Identificazione e scopo del PIP

##### Art.1 - Denominazione

- 1) “**Libero Domani, Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione**”, di seguito definito “PIP”, è una forma pensionistica complementare individuale istituita ai sensi dell’art.13 del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252 (e successive modifiche e integrazioni), di seguito definito “Decreto”.

##### Art.2 - Istituzione del PIP, esercizio dell’attività, sede e recapiti

- 1) Il PIP è stato istituito da Sara Vita Spa, di seguito definita “Impresa”, con provvedimento del 12/09/2013 la COVIP ha approvato il Regolamento del PIP
- 2) L’Impresa esercita l’attività di gestione del PIP con effetto dalla medesima data
- 3) Il PIP è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n.5092
- 4) L’attività relativa al PIP è svolta in Roma, presso la sede dell’Impresa
- 5) L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’Impresa è [saravita@sara.telecompost.it](mailto:saravita@sara.telecompost.it).

##### Art.3 - Scopo

- 1) Il PIP ha lo scopo di consentire agli Aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio.  
A tal fine l’Impresa provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli Aderenti e all’erogazione delle prestazioni, secondo quanto disposto dalla normativa tempo per tempo vigente.

#### Parte II) Caratteristiche del PIP e modalità di investimento

##### Art.4 - Regime della forma pensionistica

- 1) Il PIP è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del PIP è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

##### Art.5 - Destinatari

- 1) L’adesione al PIP è volontaria ed è consentita solo in forma individuale
- 2) Ai PIP non possono aderire coloro a cui manchi meno di 1 anno al compimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza.

##### Art.6 - Scelte di investimento

- 1) Il PIP è attuato mediante contratti di assicurazione sulla vita di Ramo I. Per l’individuazione dei Rami si fa riferimento alla classificazione prevista all’art.2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209
- 2) I contributi versati concorrono a formare, secondo quanto precisato nel successivo Art.9, la posizione individuale dell’Aderente, in base alla quale si determinano le prestazioni
- 3) La rivalutazione della posizione individuale è collegata alla Gestione Separata denominata **FUTURO&PREVIDENZA**.
- 4) L’investimento delle risorse della Gestione Separata è effettuato nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal Decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209 e dalle relative disposizioni di attuazione, dall’art.6 comma 5 bis lettera c) del Decreto e dalle Condizioni di Assicurazione, assumendo a riferimento l’esclusivo interesse degli Aderenti
- 5) La politica d’investimento relativa alla Gestione Separata in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nelle Condizioni di Assicurazione, è descritta nella Nota Informativa.

##### Art.7 - Spese

- 1) Tutte le spese e gli oneri derivanti dalla partecipazione al PIP sono indicati nelle Condizioni di Assicurazione e nella Nota Informativa. Le spese e gli oneri non espressamente indicati nelle Condizioni di Assicurazione e nella Nota Informativa sono a carico dell’Impresa
- 2) La partecipazione al PIP prevede le seguenti spese:
  - a) **spese relative alla fase di accumulo:**
    - a.1) **direttamente a carico dell’Aderente:** spesa in valore percentuale sui singoli versamenti
    - a.2) **indirettamente a carico dell’Aderente:** come prelievo sul rendimento dalla Gestione Separata
  - b) **spese in cifra fissa collegate all’esercizio di prerogative individuali:** dirette alla copertura degli oneri amministrativi sostenuti dall’Impresa previste solo in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell’Art.12 del presente Regolamento

- c) **spese relative alla fase di erogazione delle rendite** di cui all'Art.11 del Regolamento
- d) **spese e premi relativi alla prestazione accessoria** di cui all'Art.14 del Regolamento
- e) **spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA)**  
**dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi**

In caso di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti, le spese sopra indicate sono applicate in misura ridotta, secondo quanto previsto nelle singole convenzioni

- 3) Qualora le risorse siano impegnate per l'acquisto di quote di OICR, sul patrimonio della Gestione Separata non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga di carattere generale previsti dalla COVIP. In particolare, nel caso di investimenti in OICR collegati, dal compenso dell'Impresa sarà dedotta la remunerazione complessiva percepita dal gestore dell'OICR collegato
- 4) Oltre alle spese indicate al comma 2, sul patrimonio della Gestione Separata possono gravare unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti e dei Beneficiari, gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse e il "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge; può inoltre gravare la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa decisione dell'Impresa
- 5) Le Condizioni di Assicurazione non prevedono clausole che, all'atto dell'adesione o del trasferimento, consentano l'applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possano quindi costituire ostacolo alla portabilità.

### **Parte III) Contribuzione e prestazioni**

#### **Art.8 - Contribuzione**

- 1) La misura della contribuzione è determinata liberamente dall'Aderente
- 2) I lavoratori dipendenti possono contribuire al PIP conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore intenda contribuire al PIP e abbia diritto, in base ad accordi con il datore di lavoro, a un contributo datoriale, detto contributo affluirà al PIP, nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, pur in assenza di accordi di contribuire al PIP
- 3) L'Aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo di versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta lo scioglimento del contratto.
- 4) È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento
- 5) La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'Art.8 comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni)
- 6) L'Aderente può decidere di proseguire la contribuzione al PIP oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno 1 anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

#### **Art.9 - Determinazione della posizione individuale**

- 1) La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun Aderente; è alimentata dai contributi netti versati, dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni
- 2) Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese di cui all'Art.7 comma 2 lettera a.1) e delle somme destinate, secondo quanto esplicitamente previsto nelle Condizioni di Assicurazione, a copertura della prestazione accessoria
- 3) La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della Gestione Separata riconosciuto all'Aderente. Tale rendimento è calcolato secondo quanto previsto nei commi successivi, salvo quanto trattenuto dall'Impresa ai sensi del precedente Art.7 comma 2 lettera a.2)
- 4) Il calcolo del rendimento della Gestione Separata viene effettuato secondo le modalità indicate nelle Condizioni di Assicurazione, nel rispetto dei principi previsti dalla disciplina assicurativa per i prodotti di Ramo I. In particolare, ai fini del calcolo del rendimento, le attività sono valutate al prezzo di acquisto nel caso di beni di nuova acquisizione e al valore di mercato al momento dell'iscrizione nella gestione medesima nel caso di attività già di proprietà dell'Impresa; le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla determinazione del rendimento della gestione solo al momento del loro effettivo realizzo
- 5) Il calcolo di cui al comma 4 viene effettuato con cadenza annuale. In caso di esercizio di prerogative individuali dell'Aderente, di cui agli Artt. 10, 12 e 13, l'Impresa riconosce il rendimento così calcolato - ultimo rendimento annuo certificato alla data dell'esercizio delle prerogative individuali - per il rateo di competenza, anche con riferimento ai mesi successivi all'ultima rivalutazione.
- 6) Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il PIP sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'Aderente
- 7) Nei casi indicati nelle Condizioni di Assicurazione, in cui operino garanzie di risultato, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, quest'ultima viene integrata a tale maggior valore.

## Art.10 - Prestazione pensionistica

- 1) Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'Aderente, con almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a 3 anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro in corso per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra stati membri dell'Unione europea. L'Aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell'Art.8 comma 5, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche
- 2) Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base
- 3) Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale
- 4) L'Aderente che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di 5 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza
- 5) L'Aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 4 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza
- 6) Nel corso dell'erogazione della RITA l'Aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue
- 7) Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'Aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi Artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica
- 8) In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale
- 9) L'Aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene, convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'Aderente il 70% della posizione individuale maturata, risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art.3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n.335, l'Aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione individuale maturata
- 10) L'Aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulti assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n.421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale
- 11) Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria
- 12) L'Aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'Art.12 commi 6 e 7.

## Art.11 - Erogazione della rendita

- 1) A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'Aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell'eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale:
- 2) L'Aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l'erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate:
  - **una rendita vitalizia reversibile:** detta rendita è corrisposta all'Aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'Aderente stesso, alla/e persona/e da lui designata/e
  - **una rendita certa e successivamente vitalizia:** detta rendita è corrisposta in modo certo per i primi 5 anni all'Aderente o, in caso di suo decesso, alla/e persona/e da lui designata/e; successivamente, se l'Aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia
  - **una rendita certa e successivamente vitalizia:** detta rendita è corrisposta in modo certo per i primi 10 anni all'Aderente o, in caso di suo decesso, alla/e persona/e da lui designata/e; successivamente, se l'Aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia
- 3) I coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il calcolo della rendita sono indicati nelle Condizioni di Assicurazione - allegato al Documento sulle rendite - e possono essere successivamente modificati, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di stabilità delle imprese di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'IVASS; in ogni caso le modifiche dei coefficienti di conversione non si applicano ai soggetti, già Aderenti alla data di introduzione delle stesse modifiche, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei 3 anni successivi



- 4) Le simulazioni relative alla rendita che viene erogata sono effettuate dalla Compagnia facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno contrattuale a non modificare i coefficienti di conversione, a quelli indicati nelle Condizioni di Assicurazione e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana

#### **Art.12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale**

- 1) L'Aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di 2 anni di partecipazione al PIP
- 2) L'Aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
  - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa
  - b) riscattare il 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria
  - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.
  - d) riscattare l'intera posizione individuale, ai sensi dell'Art.14 comma 5 del Decreto, o riscattare fino all'intera posizione individuale, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione
- 3) Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma 2 l'Aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'Aderente. Nel caso in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 l'Impresa informa l'Aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di chiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d)
- 4) In caso di decesso dell'Aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso di erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa tempo per tempo vigente.
- 5) Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione
- 6) L'Impresa, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione individuale con tempestività e comunque entro il termine massimo di 6 mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l'Impresa richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica
- 7) Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al PIP.

#### **Art.13 - Anticipazioni**

- 1) L'Aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
  - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche
  - b) decorsi 8 anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75%, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art.3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380
  - c) decorsi 8 anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30%, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze
- 2) Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in un apposito documento
- 3) Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate
- 4) Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale
- 5) Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'Aderente e in qualsiasi momento
- 6) Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria
- 7) L'Impresa provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'Aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 30 giorni decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel



caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, la Compagnia richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

#### **Art.13-bis - Prestazioni accessorie**

- 1) Il PIP prevede - come prestazione accessoria a quella pensionistica - un'Assicurazione Temporanea per il caso di morte a capitale e a premio annuo costanti
- 2) L'adesione a tale prestazione è facoltativa e può essere espressa all'atto dell'adesione al PIP o successivamente mediante sottoscrizione di apposito modulo. Per maggiori informazioni si rinvia alle Condizioni di Assicurazione.

### **Parte IV) Profili organizzativi**

#### **Art.14 - Separatezza patrimoniale e contabile**

- 1) Gli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale del PIP, di seguito definito "patrimonio del PIP", costituiscono, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale di altri PIP istituiti dall'Impresa, patrimonio separato e autonomo rispetto agli altri attivi dell'Impresa.
- 2) Il patrimonio del PIP è destinato all'erogazione agli Aderenti delle prestazioni pensionistiche e non può essere distratto da tale fine. Su di esso non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori dell'Impresa o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli Aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del PIP non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino l'Impresa.
- 3) Il patrimonio del PIP è costituito secondo le modalità stabilite dall'IVASS.
- 4) L'Impresa è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza contabile delle operazioni inerenti agli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dalla stessa rispetto alle altre operazioni svolte. Le registrazioni relative agli impegni sono separate contabilmente con riferimento a ciascuno dei PIP istituiti.

#### **Art.15 - Responsabile**

- 1) L'Impresa nomina un Responsabile del PIP, ai sensi dell'Art.5 comma 2 del Decreto
- 2) Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze e il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate in allegato al presente Regolamento.

#### **Art.16 - Conflitti di interesse**

- 1) La politica di gestione dei conflitti di interesse è definita in un apposito documento redatto ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

### **Parte V) Rapporti con gli Aderenti**

#### **Art.17 - Modalità di adesione e clausole risolutive espresse**

- 1) L'adesione al PIP avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
- 2) L'Aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite all'Impresa
- 3) Dell'avvenuta iscrizione al PIP viene data apposita comunicazione all'Aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato
- 4) L'adesione al PIP comporta l'integrale accettazione del Regolamento e del relativo allegato e, per quanto ivi non previsto, delle Condizioni di Assicurazione, nonché delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'Art.21 del presente Regolamento
- 5) La raccolta delle adesioni al PIP può essere svolta all'interno della sede legale o delle dipendenze dell'Impresa da parte di addetti a ciò incaricati, ovvero tramite la rete di distribuzione dell'Impresa
- 6) In caso di adesione mediante sito *web*, l'Impresa deve acquisire il consenso espresso dell'Aderente all'utilizzo di tale strumento. L'Aderente ha il diritto di recedere entro 30 giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'Aderente invia una comunicazione scritta all'Impresa con modalità che garantiscono certezza della data di ricezione. L'Impresa, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. L'Impresa rende previamente noti all'Aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso
- 2) L'Aderente è tenuto a effettuare il versamento della prima contribuzione entro 6 mesi dall'adesione al PIP. In caso di inadempimento, l'Impresa ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando all'Aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'Aderente non provveda a effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione
- 3) Qualora nel corso della partecipazione al PIP l'Aderente interrompa il flusso contributivo con conseguente azzeramento della posizione individuale a seguito dell'applicazione delle spese annuali di gestione amministrativa, l'Impresa ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'Aderente non provveda a effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

#### **Art.18 - Trasparenza nei confronti degli Aderenti e dei Beneficiari**

- 1) L'Impresamette a disposizione la documentazione inerente al PIP e tutte le altre informazioni utili all'Aderente, secondo quanto previsto dalle disposizioni della COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web dell'Impresa, in una apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari e presso la sede legale del PIP. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso i soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni
- 2) L'Impresa fornisce agli Aderenti e ai Beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

#### **Art.19 - Comunicazioni e reclami**

- 1) L'Impresa definisce le modalità con le quali gli Aderenti e i Beneficiari possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota Informativa.

### **Parte VI) Norme finali**

#### **Art.20 - Modifiche al Regolamento**

- 1) Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP
- 2) L'Impresa stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli Aderenti e fatto salvo quanto disposto all'Art.21.

#### **Art.21 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del PIP**

- 1) In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del PIP, l'Aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare anche prima che siano decorsi 2 anni dall'adesione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del PIP, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento o di cessione del PIP a società diverse da quelle del gruppo al quale appartiene l'Impresa
- 2) L'Impresa comunica a ogni Aderente interessato dalle modifiche di cui al comma precedente l'introduzione delle stesse almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'Aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. L'Impresa può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del PIP e non contrasti con l'interesse degli Aderenti
- 3) Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

#### **Art.22 - Operazioni di fusione**

- 1) Nel caso in cui il PIP sia interessato da operazioni di razionalizzazione che determinano la sua fusione con un altro PIP gestito dalla medesima Impresa, il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare viene riconosciuto qualora ricorrano le condizioni di cui all'Art. 21 e con le modalità ivi previste.

#### **Art.23 - Rinvio**

- 1) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento e nelle Condizioni di Assicurazione si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.

## Disposizioni in materia di Responsabile

### Art. 1 - Nomina e cessazione dall'incarico

- 1) La nomina del Responsabile spetta all'organo di amministrazione dell'Impresa di Assicurazione che esercita l'attività del PIP (di seguito "Impresa"). L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente
- 2) La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile
- 3) Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo della Compagnia
- 4) Le nomine e gli eventuali rinnovi dell'incarico o le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.

### Art. 2 - Requisiti e incompatibilità

- 1) I requisiti di onorabilità e professionalità per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, nonché le cause di incompatibilità, sono previsti dalla normativa vigente
- 2) L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
  - a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso la Compagnia, ovvero presso le società da questa controllate o che la controllano
  - b) l'incarico di amministratore dell'Impresa.

### Art. 3 - Decadenza

- 1) La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico.

### Art. 4 - Retribuzione

- 1) La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo di amministrazione all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico; viene definita, fermo restando che il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili dell'Impresa o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni dell'Impresa o di società controllanti o controllate
- 2) Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del PIP, salva diversa decisione dell'Impresa.

### Art. 5 - Autonomia del Responsabile

- 1) Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dall'Impresa, riportando direttamente all'organo di amministrazione della stessa relativamente ai risultati dell'attività svolta
- 2) A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative dell'Impresa di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui al successivo Art.6. L'Impresa garantisce all'Aderente l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo
- 3) Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo amministrativo e di quello di controllo dell'Impresa, per tutte le materie inerenti al PIP.

### Art. 6 - Doveri del Responsabile

- 1) Il Responsabile verifica che la gestione del PIP sia svolta nell'esclusivo interesse degli Aderenti e dei Beneficiari e vigila sull'osservanza della normativa tempo per tempo vigente, del Regolamento e delle Condizioni di Assicurazione nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del PIP
- 2) Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dall'Impresa, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:
  - a) **vigilare sulla gestione finanziaria delle risorse della Gestione Separata in base ai quali si rivaluta la posizione individuale, con riferimento ai controlli su:**
    - i) la politica di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quanto indicato nelle Condizioni di Assicurazione e nel Documento sulla politica di investimento e che gli investimenti della Gestione Separata avvenga nell'esclusivo interesse degli Aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione, nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal regolamento
    - ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento
  - b) **vigilare sulla gestione amministrativa, con riferimento ai controlli su:**
    - i) la separatezza patrimoniale, verificando che gli attivi posti a copertura degli impegni del PIP costituiscano, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni degli altri PIP istituiti dall'Impresa, patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi dell'Impresa
    - ii) le procedure organizzative atte a garantire la separatezza contabile delle operazioni inerenti gli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dall'Impresa, rispetto alle altre operazioni svolte dalla stessa e la separatezza contabile delle registrazioni relative agli impegni con riferimento a ciascun PIP

- iii) la corretta applicazione dei criteri di determinazione del valore degli attivi posti a copertura degli impegni del PIP, della consistenza patrimoniale delle posizioni individuali e della loro redditività
- c) **vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli Aderenti e dei Beneficiari con riferimento ai controlli su:**
- i) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli Aderenti e dei Beneficiari, sia al momento dell'adesione al PIP sia durante il rapporto
  - ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli Aderenti e dei Beneficiari indicate nelle Condizioni di Assicurazione e nella Nota Informativa, siano correttamente applicate, in coerenza con quanto previsto nel Regolamento
  - iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli Aderenti e ai Beneficiari ed in quelle inviate in occasione di eventi particolari
  - iv) l'adeguatezza della procedura per la gestione dei reclami, nonché il trattamento riservato ai singoli reclami
  - v) la tempestività e la correttezza dell'erogazione delle prestazioni, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.
- 3) Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla Compagnia per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli Aderenti e ai Beneficiari; egli controlla altresì il rispetto delle condizioni previste per l'erogazione della rendita e per la prestazione accessoria prevista dal Regolamento del PIP
- 4) Delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo dell'Impresa indicando gli interventi correttivi da adottare.

#### **Art. 7 - Rapporti con la COVIP**

- 1) Il Responsabile:
- a) predispose annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali anomalie riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo dell'Impresa
  - b) vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le comunicazioni relative all'attività del PIP, le segnalazioni e ogni altra documentazione richiesta dalla normativa vigente e dalle istruzioni emanate dalla COVIP in proposito.
  - c) comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **Art. 8 - Responsabilità**

- 1) Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, eccetto che nei confronti della COVIP e delle Autorità Giudiziarie.
- 2) Egli risponde verso l'Impresa e verso i singoli Aderenti e i Beneficiari del PIP dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
- 3) All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 del codice civile.

# Libero Domani


Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione  
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n.5092  
(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

## Condizioni di Assicurazione

comprehensive di:

- Regolamento Gestione Separata FUTURO&PREVIDENZA
- Allegato delle Condizioni di Assicurazione della prestazione assicurativa accessoria - Assicurazione Temporanea per il caso di morte a capitale e a premio annuo costanti

pagina bianca



# Libero Domani

## Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5092

### CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

#### PREMESSA

Le presenti Condizioni di Assicurazione disciplinano **Libero Domani, Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione**, di seguito definito "**Libero Domani**", istituito ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n.252, di seguito definito "Decreto", e successive modifiche e integrazioni.

La finalità di **Libero Domani** è quella di realizzare, attraverso un contratto di assicurazione sulla vita, una forma pensionistica individuale che permetta all'Aderente di ottenere una prestazione complementare a quella prevista dal sistema previdenziale obbligatorio.

L'Aderente è colui che si iscrive al Piano e sulla cui vita viene stipulato il contratto.

**Libero Domani** è in regime di contribuzione definita: l'ammontare della prestazione è infatti determinata in funzione della contribuzione effettuata dall'Aderente, oltre che dell'operazione di rivalutazione annuale di quanto investito.

**Libero Domani** è strutturato in due fasi distinte:

- una **fase di accumulo**: periodo che va dal momento in cui l'Aderente effettua il primo versamento a quello in cui decide di beneficiare della prestazione, una volta raggiunti i requisiti di accesso alla prestazione stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza. Nel corso di questo periodo l'Aderente costituisce la propria posizione individuale
- una **fase di erogazione della prestazione**: fase successiva a quella di accumulo, relativa al periodo in cui viene erogata la prestazione.

Relativamente alla fase di erogazione della prestazione si rimanda al **Documento sulle rendite** che norma sia la conversione in rendita che l'erogazione delle diverse tipologie di rendita previste da **Libero Domani**.

Il presente contratto è strutturato come Assicurazione a Vita Intera con Capitale Rivalutabile, a premi ricorrenti e con possibilità di versamenti integrativi ed è collegato alla Gestione Separata FUTURO&PREVIDENZA, dedicata esclusivamente alle forme pensionistiche complementari della Compagnia.

La tariffa è 151.

Nella fase di adesione a **Libero Domani** l'Aderente ha la possibilità di scegliere - in modo facoltativo - come prestazione assicurativa accessoria alla prestazione previdenziale, una **Assicurazione Temporanea per il caso di morte a capitale e a premio annuo costanti**, di seguito "Assicurazione Temporanea".

Si rimanda all'Allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione per le Condizioni di Assicurazione dell'Assicurazione Temporanea.

#### Art.1 - Obblighi di Sara Vita

Gli obblighi di Sara Vita Spa (di seguito Compagnia) risultano esclusivamente:

- dalle presenti Condizioni di Assicurazione
- dall'allegato alle Condizioni di Assicurazione
- dal documento di polizza e dalle eventuali appendici rilasciate dalla Compagnia.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge applicabili.

**Libero Domani** si attiene a quanto disciplinato dal Decreto, di conseguenza sono possibili modifiche e integrazioni in corso di contratto solo in caso di interventi legislativi.

#### Art.2 - Durata

Ai sensi dell'art.11 comma 2 del Decreto la durata del contratto - definita come arco temporale durante il quale il contratto è efficace - coincide con la vita dell'Aderente.

Nella fase di accumulo la durata va dalla data di decorrenza del contratto alla data della maturazione dei requisiti di accesso alla **prestazione pensionistica complementare**, di seguito prestazione.

È possibile prolungare la durata della fase di accumulo alle condizioni indicate all'Art.3.

La durata minima di partecipazione alle forme pensionistiche complementari non deve essere inferiore a 5 anni. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro in corso per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra stati membri dell'Unione europea.

Nella fase di erogazione della prestazione la durata coincide con la vita dell'Aderente: si rimanda, per un maggior dettaglio, all'Art.1 del Documento sulle rendite.



### Art.3 - Prosecuzione volontaria

Ai sensi dell'art.8 comma 11 del Decreto, l'Aderente - una volta maturato il diritto alla prestazione al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza - può decidere di proseguire l'adesione a **Libero Domani** a condizione che sia trascorso interamente un anno dalla data di adesione ad una delle forme pensionistiche complementari.

L'Aderente, anche in caso di prosecuzione volontaria, mantiene la sua facoltà di versare o meno i contributi.

Tale scelta garantisce in ogni caso all'Aderente la facoltà di determinare - in ogni momento - la data in cui beneficiare della prestazione.

### Art.4 - Entrata in vigore e conclusione del contratto

Il contratto si intende perfezionato e concluso nel momento in cui avviene il pagamento del contributo di perfezionamento - eventualmente integrato dal premio annuo costante relativo all'Assicurazione Temporanea - e la sottoscrizione del documento di polizza da parte dell'Aderente.

L'entrata in vigore del contratto coincide con la data di conclusione dello stesso.

Qualora sul documento di polizza fosse indicata una data di decorrenza successiva al giorno di conclusione, il contratto entra in vigore dalle ore 24 della data di decorrenza.

Nel caso si verifichi il decesso dell'Aderente tra la data di conclusione e la data di decorrenza del contratto, la Compagnia restituisce quanto versato dall'Aderente, previa consegna del certificato di morte.

### Art.5 - Revoca dell'adesione e diritto di recesso

Nella fase che precede la conclusione del contratto l'Aderente ha la facoltà di revocare l'adesione, ottenendo la restituzione della somma eventualmente corrisposta.

La Compagnia restituisce gli eventuali versamenti corrisposti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca da parte dell'Aderente.

La revoca deve essere esercitata dall'Aderente mediante lettera raccomandata A/R, contenente gli elementi identificativi del contratto e indirizzata a: **Sara Vita Spa - Via Po 20, 00198 Roma**.

L'Aderente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione, definita all'Art.4, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata A/R, contenente gli elementi identificativi del contratto e indirizzata a: **Sara Vita Spa - Via Po 20, 00198 Roma**.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Compagnia restituisce gli eventuali versamenti corrisposti, al netto dell'eventuale quota parte di premio annuo costante dell'Assicurazione Temporanea relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto - relativamente al rischio corso.

L'Aderente è tenuto a effettuare il versamento della prima contribuzione entro sei mesi dall'adesione al PIP. In caso di inadempimento, l'Impresa ha facoltà, ai sensi dell'Art.1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando all'Aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'Aderente non provveda a effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

### Art.6 - Età dell'Aderente

Il contratto non prevede - per aderire al contratto - alcun limite inferiore di età dell'Aderente, mentre non possono aderire coloro a cui manchi meno di un anno al compimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza.

Di conseguenza, ai titolari di pensione di vecchiaia o, comunque, a coloro che abbiano raggiunto il limite di età previsto per il conseguimento di tale trattamento pensionistico, l'adesione alle forme di previdenza complementare risulta preclusa.

### Art.7 - Contributi

**Libero Domani** prevede le seguenti tipologie di contributo:

- **premio ricorrente:** premio da versare alla data di perfezionamento del contratto e ad ogni data di ricorrenza del contratto. Su richiesta dell'Aderente il premio ricorrente può essere corrisposto alle date di ricorrenza annuali, semestrali, trimestrali o mensili, secondo la cadenza di pagamento prescelta
- **premio integrativo:** premio versato dall'Aderente in periodi diversi dalla data di ricorrenza del contratto
- **premio da trasferimento:** importo ottenuto dalle disponibilità trasferite da altre forme previdenziali
- **premio da reintegro:** importo ottenuto dal contributo versato dall'Aderente per il reintegro della posizione individuale, a seguito di una precedente anticipazione, così come definita all'Art.18.

Relativamente al solo premio ricorrente l'Aderente può richiedere alla Compagnia di indicizzare lo stesso di una percentuale da scegliere tra: 1%, 2%, 3% 4% o 5%.

In caso di scelta di indicizzazione, ad ogni data di ricorrenza annuale del contratto successiva alla richiesta, il premio



ricorrente viene automaticamente rivalutato - su base annua - della percentuale prescelta.

Tale scelta può essere effettuata dall'Aderente:

- alla data di adesione
- almeno 3 mesi prima della data di ricorrenza annuale del contratto, a partire dalla quale si intende attivare l'indicizzazione del premio ricorrente.

Per attivare tale scelta è necessario inviare alla Compagnia una comunicazione scritta.

L'Aderente ha sempre la possibilità di revocare la propria decisione, inviando una comunicazione scritta alla Compagnia almeno 3 mesi prima la data di ricorrenza annuale a partire dalla quale si intende interrompere l'indicizzazione.

In entrambi i casi di attivazione o di revoca la comunicazione alla Compagnia può essere inviata anche per il tramite dell'Intermediario cui è assegnato il contratto.

Resta valida, per l'Aderente, la facoltà di decidere di non indicizzare il premio ricorrente.

In generale la corresponsione di ciascun contributo è assolutamente libera da parte dell'Aderente, il quale, in qualsiasi momento, può variare, sospendere, riprendere il versamento e/o variarne la periodicità.

Anche in questo caso, ad eccezione della sospensione, la comunicazione alla Compagnia può essere inviata anche per il tramite dell'Intermediario cui è assegnato il contratto.

Qualora nel corso della partecipazione al PIP l'Aderente interrompa il flusso contributivo con conseguente azzeramento della posizione individuale a seguito dell'applicazione delle spese indirettamente a carico dell'Aderente - rendimento trattenuto -, la Compagnia ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'Aderente non provveda a effettuare un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Se l'Aderente sceglie l'Assicurazione Temporanea - di cui all'Allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione - quanto corrisposto è da intendersi come somma del contributo relativo alla prestazione previdenziale e del premio annuo costante afferente all'Assicurazione Temporanea e in tal caso la facoltà dell'Aderente di ridurre l'importo da corrispondere è riferita soltanto al contributo e in nessun caso al premio annuo costante.

Ai sensi dell'art.8 comma 1 del Decreto, oltre alle tipologie di contributo sopra indicate, i lavoratori dipendenti possono corrispondere il flusso in maturazione del TFR - trattamento di fine rapporto, in tal caso il versamento avviene per il tramite del datore di lavoro.

L'Aderente può aderire a **Libero Domani** per far confluire in esso il solo flusso del TFR, senza versamento di altri contributi.

Sempre relativamente ai lavoratori dipendenti, i datori di lavoro possono contribuire con il versamento di **contributi datoriali**.

Non esiste alcun importo minimo del contributo.

La Compagnia - per il tramite dell'Intermediario cui è assegnato il contratto - rilascia i seguenti documenti, che risultano essere parte integrante del contratto:

- **documento di polizza:** a fronte del versamento del premio ricorrente di perfezionamento, eventualmente integrato dal premio annuo costante relativo all'Assicurazione Temporanea.  
Il documento viene consegnato all'Aderente alla data di perfezionamento del contratto
- **quietanza:** a fronte del versamento di ciascun premio ricorrente successivo, eventualmente integrato dal premio annuo costante relativo all'Assicurazione Temporanea. La quietanza risulta essere parte integrante del contratto e viene rilasciata dall'Intermediario, cui è assegnato il contratto, all'Aderente nel solo caso in cui la modalità di pagamento scelta sia diversa dall'addebito diretto SEPA su conto corrente dell'Aderente - SDD.  
In caso di pagamento tramite SDD ha valore di quietanza la conferma dell'addebito
- **certificato di assicurazione/conferma di versamento:** a fronte del versamento di ogni eventuale premio integrativo, da trasferimento o da reintegro. Il documento attesta l'operazione e viene consegnato all'Aderente alla data di perfezionamento del versamento.

In questi documenti vengono indicati, tra l'altro, ciascun versamento effettuato, il corrispondente premio investito - di cui di seguito - e la data di decorrenza del contratto ovvero del versamento.

Annualmente la Compagnia invia all'Aderente una **informativa periodica** con il dettaglio dei versamenti effettuati nel corso dell'anno precedente e l'ammontare complessivo dei premi non dedotti.

Le informazioni sui versamenti effettuati e sulla propria posizione individuale maturata sono a disposizione dell'Aderente nell'*Area riservata ai clienti* presente nella sezione previdenziale del sito [www.sara.it](http://www.sara.it).

Per accedervi l'Aderente deve inserire il proprio codice fiscale e una *password*: al primo accesso la *password* corrisponde alla data di adesione a Libero Domani, indicata in calce al Modulo di adesione sottoscritto, per i successivi accessi sarà necessario indicare una nuova e definitiva *password*.

Relativamente alla modalità di versamento dei contributi l'Aderente può corrispondere il premio ricorrente - eventualmente integrato con il premio annuo costante relativo alla Assicurazione Temporanea - alla data di perfezionamento del contratto con uno dei seguenti mezzi di pagamento, a condizione che siano intestati alla Compagnia, ovvero all'Intermediario espressamente in tale qualità: assegno bancario, postale o circolare (munito della clausola di non trasferibilità), ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, ovvero sistema di pagamento elettronico.

Alle date di ricorrenza successive, l'Aderente - se ha deciso per la periodicità annuale - può scegliere di mantenere la medesima modalità di versamento prevista alla data del perfezionamento, ovvero può decidere per il pagamento tramite addebito diretto SEPA su conto corrente dell'Aderente - SDD.

Nel caso in cui l'Aderente abbia deciso per la periodicità semestrale, trimestrale o mensile, la sola modalità di versamento prevista è l'addebito diretto SEPA su conto corrente dell'Aderente - SDD.

Per tutti i versamenti dei contributi diversi dal premio ricorrente l'Aderente può scegliere una delle modalità di pagamento previste alla data di perfezionamento.

Qualora l'addebito diretto SEPA su conto corrente dell'Aderente - SDD non vada a buon fine per motivi non riconducibili alla Compagnia, la Compagnia stessa comunica tale circostanza all'Aderente, specificando che l'importo insoluto e, eventualmente, gli importi successivi devono essere versati per il tramite dell'Intermediario di riferimento.

In caso di versamento con periodicità semestrale, trimestrale o mensile, la Compagnia, alla data di ricorrenza annuale del contratto successiva a quella in cui addebito diretto SEPA non è andato a buon fine, trasforma automaticamente la periodicità di pagamento in annuale.

L'Aderente può decidere di proseguire la contribuzione al PIP oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno 1 anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

## Art.8 - Spese

### Fase di accumulo

Su tutti i contributi - tranne che sul premio da trasferimento - si applica una **spesa direttamente a carico dell'Aderente** pari al 3% del contributo stesso.

Sul patrimonio della Gestione Separata viene applicata annualmente una spesa indirettamente a carico dell'Aderente, definita di seguito **rendimento trattenuto**, pari ad un valore percentuale definito nella seguente tabella:

tasso medio di rendimento	rendimento trattenuto dall'Impresa
se maggiore o uguale del 6,75%	risulta essere pari al 20% del tasso medio di rendimento
se minore del 6,75%	risulta essere pari all'1,35% modalità attualmente utilizzata visti i recenti tassi di rendimento
ma maggiore o uguale all'1,35% se minore dell'1,35%	risulta essere pari al tasso medio di rendimento

Tale rendimento trattenuto viene prelevato dal patrimonio della Gestione in occasione della rivalutazione del contratto, stabilita al 31/12 di ogni anno. Relativamente alla determinazione del tasso medio di rendimento si rimanda alla Clausola di Rivalutazione, di cui all'Art.11.

Nel solo caso in cui l'Aderente richieda la liquidazione della posizione maturata in caso di trasferimento ad altra forma previdenziale complementare, alla posizione individuale maturata al momento della richiesta viene applicata una spesa pari a Euro 50.

Diversamente, non è prevista alcuna spesa nei casi in cui l'Aderente richieda la liquidazione della posizione maturata in caso di:

- RITA (Art. 13)
- decesso dell'Aderente (Art. 15)
- riscatto (Artt. 16 e 17)
- anticipazione (Art. 18)
- trasferimento ad altra forma previdenziale complementare in caso di perdita dei requisiti (Art. 19).

## Fase di erogazione

Per il dettaglio sulle spese nella fase di erogazione si rimanda al Documento sulle rendite.

### Art.9 - Determinazione della posizione individuale

**Libero Domani** prevede il versamento di una successione di contributi, liberi per importo e frequenza, così come indicato all'Art.7.

Per determinare le posizioni individuali si procede come segue.

A fronte di ciascun contributo versato la Compagnia:

- determina il **premio investito**, pari al contributo versato al netto della spesa direttamente a carico dell'Aderente
- rivaluta il premio investito alla successiva data del 31/12 - nella misura e secondo le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione, di cui all'Art.11 - in base al rendimento della Gestione Separata.  
Relativamente alla prima rivalutazione il premio investito viene rivalutato applicando ad esso il pro-rata della misura annua di rivalutazione, per il periodo intercorso tra la data di versamento e il 31/12 successivo.

Di conseguenza, a tale data, viene definito **capitale rivalutato** l'importo ottenuto come somma del premio investito e della quota relativa alla rivalutazione dello stesso

- rivaluta, al 31/12 di ogni anno, ciascun capitale in base al rendimento della Gestione Separata e nella misura e secondo le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione.

Nel corso della fase di accumulo il capitale rivalutato viene ridotto in base alle liquidazioni per i riscatti parziali e per le anticipazioni eventualmente effettuate dall'Aderente e non reintegrate, di cui agli Artt. 17 e 18 e per la RITA, di cui all'Art. 13.

La **posizione individuale** è data dalla somma dei singoli capitali rivalutati, relativi a ciascun contributo versato nel corso della fase di accumulo e rappresenta la base per il calcolo:

- della prestazione a cui l'Aderente accede al raggiungimento dei requisiti di accesso alla prestazione stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, ovvero, in caso di prosecuzione volontaria, alla data in cui l'Aderente beneficia della prestazione; di seguito, per indicare il momento dell'effettivo accesso, si indica genericamente: data di accesso alla prestazione
- della prestazione erogata in caso di RITA, di cui all'Art.13
- della liquidazione in caso di decesso dell'Aderente, di cui all'Art.15
- della liquidazione in caso di riscatto totale, riscatto parziale, anticipazione, trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, di cui, rispettivamente, agli Artt.16, 17, 18 e 19.

### Art.10 - Modalità di rivalutazione della posizione individuale

La posizione individuale maturata viene determinata come somma dei seguenti importi:

- la posizione individuale risultato dell'operazione di rivalutazione alla data del 31/12 precedente la data dell'evento e dunque già consolidata al contratto
- la somma dei premi investiti, così come definiti all'Art.9, corrisposti dal 1°/1 dell'anno successivo (anno in cui cade l'evento) alla data dell'evento stesso
- a ciascuno di questi importi viene applicato il pro-rata della misura annua di rivalutazione, in base all'ultimo rendimento certificato; tale pro-rata è calcolato in base al numero di giorni trascorsi tra il 31/12 e la data dell'evento stesso

Per data dell'evento si intende sia la data di accesso alla prestazione che la data di richiesta di liquidazione per tutti i casi indicati all'Art.9.

### Art.11 - Clausola di Rivalutazione

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di Assicurazioni sulla vita alle quali la Compagnia riconosce una rivalutazione annua:

- della posizione individuale nel corso della fase di accumulo
- della rendita nel corso della fase di erogazione.

A tal fine la Compagnia gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Separata FUTURO&PREVIDENZA - parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione - attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

## Fase di accumulo

### A) misura annua di rivalutazione

il 31 dicembre di ogni anno la posizione individuale viene rivalutata nella misura e secondo le modalità di seguito illustrate:

- la Compagnia determina il **tasso medio di rendimento** - calcolato ai sensi del punto 2. del Regolamento della Gestione Separata - con riferimento al periodo di osservazione, preso a base per la determinazione del tasso, che va dal 1° ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno corrente
- la **misura annua di rivalutazione** riconosciuta al contratto - funzione del tasso medio di rendimento - si determina in base alle seguenti modalità:

- se il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata è maggiore o uguale del 6,75%, la misura annua di rivalutazione è pari al tasso medio di rendimento moltiplicato per l'aliquota di retrocessione, fissata dalla Compagnia, pari all'80%
- se il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata è minore del 6,75% ma maggiore o uguale all'1,35%, la misura annua di rivalutazione è pari al tasso medio di rendimento diminuito del rendimento trattenuto della Compagnia, pari a 1,35 punti percentuali
- se il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata è minore dell'1,35% la misura annua di rivalutazione è pari allo 0%.

La misura annua di rivalutazione non può mai essere negativa.

La Compagnia riconosce una **misura annua di rivalutazione minima garantita** pari allo 0% - e dunque la restituzione dei contributi netti versati nei seguenti casi:

- liquidazione anticipata della posizione individuale, quali: RITA, anticipazione, riscatto, trasferimento ad altra forma pensionistica complementare
- decesso dell'Aderente
- liquidazione della prestazione al momento di accesso alla prestazione pensionistica.

La Compagnia ha facoltà di modificare la misura annua di rivalutazione minima garantita nel caso in cui si debba adeguare alle disposizioni - previste dal Regolamento ISVAP n.21/2008 e successive modifiche e integrazioni - in materia di tasso tecnico massimo garantibile nelle forme pensionistiche complementari.

### **B) rivalutazione della posizione individuale**

al 31 dicembre di ogni anno il contratto in pieno vigore viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Compagnia, della riserva matematica costituitasi a tale epoca.

Tale aumento viene determinato secondo la misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A).

La misura annua di rivalutazione - risultato dell'operazione di rivalutazione - viene applicata alla posizione individuale in essere, comprensiva di quella derivante da precedenti rivalutazioni.

Il meccanismo di rivalutazione della posizione individuale garantisce il **consolidamento** delle rivalutazioni annuali, poiché queste, una volta accreditate al contratto, restano definitivamente acquisite ad esso; di conseguenza, negli anni successivi, la posizione individuale non può mai diminuire, tranne nei casi in cui vengano effettuate delle liquidazioni per riscatto parziale e anticipazione.

Gli aumenti della posizione individuale vengono comunicati di volta in volta all'Aderente con rendiconto annuale.

### **Fase di erogazione**

Per il dettaglio sulla rivalutazione nella fase di erogazione si rimanda al Documento sulle rendite.

### **Art.12 - Prestazione**

Ai sensi dell'art.11 comma 2 del Decreto, l'Aderente ha diritto alla prestazione dal momento in cui sono rispettate le seguenti condizioni:

- abbia raggiunto i requisiti di accesso alla prestazione stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'Aderente. Ai sensi dell'art.13 comma 5 del Decreto, per l'Aderente non titolare di reddito da lavoro o di impresa, viene considerata come età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base
- siano trascorsi interamente 5 anni dalla data di adesione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro in corso per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra stati membri dell'Unione europea.

Ai fini del calcolo del numero di anni di partecipazione a tali forme sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione maturati e per i quali l'Aderente non abbia richiesto la liquidazione totale della posizione individuale maturata.

Nel momento in cui l'Aderente intende beneficiare della prestazione, la Compagnia determina la posizione individuale maturata quale risulta alla data di accesso alla prestazione.

Ai sensi dell'art.11 comma 3 del Decreto, la prestazione può essere erogata in una delle seguenti forme:

- **in forma di capitale**, fino ad un massimo del 50% della posizione individuale maturata alla data di accesso alla prestazione
- **in forma di rendita vitalizia immediata rivalutabile**, di seguito rendita.

L'Aderente ha la facoltà di scegliere se e in quale percentuale ottenere dalla Compagnia la liquidazione della posizione individuale maturata in forma di capitale.

Nel caso non si effettui alcuna scelta viene erogato in rendita il 100% della posizione individuale maturata.

La scelta deve essere effettuata dall'Aderente con richiesta scritta da inviare alla Compagnia, anche per il tramite dell'Intermediario cui è assegnato il contratto.

Trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, corredata di tutta la documentazione necessaria, la Compagnia inizia l'erogazione della prestazione sulla base della scelta effettuata: nel caso di erogazione della rendita questa è da intendersi come posticipata.

Si rimanda all'Art.22 delle presenti Condizioni di Assicurazione e all'Art.6 del Documento sulle rendite per un maggior dettaglio sulla modalità e sulla tempistica di erogazione della prestazione.

#### **Art.13 - Prestazione erogata in forma di Rendita integrativa temporanea anticipata - RITA**

È data facoltà all'Aderente che:

- abbia cessato l'attività lavorativa
  - abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza
  - possa vantare almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari
- di richiedere che l'intera posizione individuale maturata o parte di essa, venga erogata in forma di **Rendita integrativa temporanea anticipata - RITA**, con un anticipo massimo di 5 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, **per un periodo massimo di 5 anni**.

Nel caso in cui l'Aderente abbia cessato l'attività lavorativa e sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi, ha facoltà di richiedere che l'intera posizione individuale maturata o parte di essa venga erogata in forma di **Rendita integrativa temporanea anticipata - RITA per un periodo massimo di 10 anni**, a condizione che lo stesso Aderente:

- possa vantare il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari
- si trovi nel decennio antecedente la data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

In entrambi i casi, nel corso dell'erogazione della RITA l'Aderente può richiederne, in qualsiasi momento, la revoca; ciò comporta la cessazione delle rate di RITA residue.

La RITA è altresì automaticamente revocata in caso di trasferimento dell'intera posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare.

L'Aderente ha inoltre la facoltà di richiedere - con riferimento alla sola porzione residua di posizione individuale non richiesta e utilizzata a titolo di RITA - il riscatto, l'anticipazione o la prestazione pensionistica.

La RITA viene corrisposta con cadenza trimestrale.

#### **Art.14 - Liquidazione in capitale**

Ai sensi dell'art.11 comma 3 e dell' art.23 comma 7 lettera c) del Decreto, **Libero Domani** prevede che l'Aderente possa decidere sulla liquidazione, in forma di capitale, della totalità della propria posizione individuale maturata qualora sia presente una delle seguenti circostanze:

- l'importo ottenuto convertendo il 70% della posizione individuale maturata in rendita, così come determinata all'Art.1 del Documento sulle rendite e calcolata con frazionamento annuale, risulti essere inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art.3 commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n.335
- l'Aderente risulti, entro la data 29 aprile 1993, essere stato assunto e iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n.421.

#### **Art.15 - Liquidazione della posizione individuale maturata in caso di decesso dell'Aderente**

In caso di decesso dell'Aderente durante la fase di accumulo ovvero nel corso di erogazione della RITA, il contratto si risolve e la Compagnia garantisce agli aventi diritto - Beneficiari designati, eredi testamentari e/o legittimi, per i quali si rimanda all'Art.24 - la liquidazione di una prestazione pari alla posizione individuale maturata, quale risulta alla data del decesso, per la quale si rimanda all'Art.10.

#### **Art.16 - Liquidazione della posizione individuale maturata in caso di richiesta di riscatto totale**

Ai sensi dell'art.14 comma 2 lettera c) del Decreto l'Aderente ha la facoltà di richiedere il riscatto totale della posizione individuale maturata, di cui all'Art.10, nei seguenti casi:

- cessazione dell'attività lavorativa che determini inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi
- invalidità permanente che determini la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

Ai sensi dell'art.14 comma 5 del Decreto l'Aderente ha la facoltà di richiedere il riscatto totale della posizione individuale maturata, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare.

In luogo dell'esercizio del riscatto totale, l'Aderente può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'Aderente. Nel caso in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 l'impresa informa l'Aderente della facoltà di chiedere il riscatto dell'intera posizione ai sensi dell'Art.14 comma 5 del Decreto.

La liquidazione del riscatto totale determina la cessazione dal contratto.



Dal valore di riscatto totale non viene detratta alcuna spesa.

#### **Art.17 - Liquidazione della posizione individuale maturata in caso di richiesta di riscatto parziale**

Ai sensi dell'art.14 comma 2 lettera b) del Decreto, l'Aderente ha la facoltà di richiedere il riscatto parziale del 50% della posizione individuale maturata nei seguenti casi di:

- cessazione dell'attività lavorativa che determini inoccupazione per un periodo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi
- ricorso, da parte del datore di lavoro, a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria.

Ai sensi dell'art.14 comma 5 del Decreto l'Aderente ha la facoltà di richiedere il riscatto parziale della posizione individuale maturata, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare.

Il valore di riscatto parziale è determinato con gli stessi criteri e modalità del riscatto totale.

Dal valore di riscatto parziale non viene detratta alcuna spesa.

Il contratto resta in vigore per l'importo residuo indicato dalla Compagnia all'atto della liquidazione.

#### **Art.18 - Liquidazione della posizione individuale maturata in caso di richiesta di anticipazione**

Ai sensi dell'art.11 comma 7 del Decreto l'Aderente ha la facoltà di richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata nei casi e alle condizioni di seguito indicati:

- in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% della posizione individuale, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime riguardanti l'Aderente stesso, il coniuge o i figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche
- decorsi 8 anni di adesione a forme pensionistiche complementari:
  - per un importo non superiore al 75% della posizione: per l'acquisto della prima casa di abitazione per l'Aderente o per i figli, documentato con atto notarile, ovvero per la realizzazione, relativamente alla prima casa di abitazione per l'Aderente o per i figli, di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia
  - per un importo non superiore al 30% della posizione, per ulteriori esigenze dell'Aderente.

Si considerano utili, per poter esercitare tale diritto, tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente, per i quali egli non abbia esercitato il diritto di riscatto totale.

Complessivamente l'importo ottenuto dall'Aderente a titolo di anticipazione non può eccedere, nei primi due casi, il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle somme non reintegrate e il 30% della posizione individuale maturata, sempre incrementata delle somme non reintegrate, nell'ultimo caso.

In ogni momento nel corso della fase di accumulo l'Aderente ha la facoltà di reintegrare l'importo erogato a titolo di anticipazione, definito **premio da reintegro**.

Il valore dell'anticipazione è determinato secondo quanto indicato all'Art.10.

Dal valore dell'anticipazione non viene detratta alcuna spesa.

Il contratto resta in vigore per l'importo residuo indicato dalla Compagnia all'atto della liquidazione.

Per un maggior dettaglio sulle modalità di riconoscimento dell'anticipazione, si rimanda al Documento sulle anticipazioni, parte integrante della documentazione contrattuale da consegnare all'Aderente prima dell'adesione a **Libero Domani**.

#### **Art.19 - Trasferimento della posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare**

Ai sensi dell'art.14 commi 2, 5, 6 e 8 del Decreto, l'Aderente ha la facoltà di richiedere alla Compagnia il trasferimento della posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare nei casi e alle condizioni di seguito indicati:

- trascorsi almeno 2 anni dalla data di adesione alla forma pensionistica complementare, qualora l'Aderente decida liberamente il trasferimento, al momento del trasferimento viene applicata una spesa pari a Euro 50
- senza alcun vincolo temporale qualora per l'Aderente vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare; in questo caso, al momento del trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, non viene applicata alcuna spesa
- senza alcun vincolo temporale, qualora l'Aderente abbia diritto ad accedere ad altra forma in relazione alla sua nuova attività lavorativa; in questo caso, al momento del trasferimento, viene applicata una spesa pari a Euro 50. In tal caso in luogo dell'esercizio del trasferimento, l'Aderente può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'Aderente.
- senza alcun vincolo temporale, nel caso in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 l'impresa informa l'Aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare
- senza alcun vincolo temporale, nei casi di modifiche che comportino un peggioramento delle condizioni economiche, come da Art.3 del Documento sulle rendite, e di modifiche delle caratteristiche di **Libero Domani**; in questo caso, al momento del trasferimento, non viene applicata alcuna spesa.

La richiesta di trasferimento, corredata della documentazione di cui all'Art.22, deve essere effettuata dall'Aderente con una comunicazione alla Compagnia, anche per il tramite dell'Intermediario cui è assegnato il contratto.

La Compagnia, al massimo entro i 6 mesi successivi alla data di ricevimento della documentazione completa, effettua tutti gli adempimenti necessari al trasferimento.

L'importo da trasferire - eventualmente al netto della spesa di Euro 50 - è pari alla posizione individuale maturata alla data del trasferimento, così come indicato all'Art.10.

#### **Art.20 - Trasferimento della posizione individuale maturata da altra forma pensionistica complementare**

Ai sensi dell'art.14 comma 6 del Decreto, trascorsi almeno 2 anni dall'adesione ad una forma pensionistica complementare, è possibile trasferire in **Libero Domani** la posizione individuale maturata da altra forma pensionistica complementare.

La Compagnia, ricevuta dalla forma pensionistica complementare di origine la documentazione necessaria, considera l'importo trasferito come un premio da trasferimento e non applica ad esso alcuna spesa.

#### **Art.21 - Scioglimento del contratto**

**Libero Domani** si risolve nei seguenti casi:

- recesso dal contratto
- liquidazione della posizione individuale maturata a seguito di decesso dell'Aderente nel corso della fase di accumulo
- trasferimento della posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare
- liquidazione del valore di riscatto totale.

Relativamente agli ultimi due punti, trasferimento e riscatto totale, questi sono strettamente normati ai sensi del Decreto.

#### **Art.22 - Pagamenti della Compagnia**

Verificatosi uno degli eventi previsti ogni richiesta di liquidazione, ovvero erogazione della prestazione, deve essere effettuata inviando alla Compagnia, anche per il tramite dell'Intermediario cui è assegnato il contratto, una comunicazione completa delle informazioni necessarie.

Nella comunicazione l'Aderente deve indicare, distintamente per tipologia di richiesta:

- l'importo da liquidare in quota capitale (Artt. 12 e 14)
- l'importo o la percentuale della posizione individuale maturata da liquidare in forma di RITA (Art. 13)
- l'importo da liquidare in caso di riscatto parziale, pari al 50% della posizione individuale maturata (Art.17)
- l'importo da liquidare in caso di anticipazione (Art.18)
- le informazioni necessarie ad individuare la forma pensionistica complementare, in caso di trasferimento ad altra forma (Art. 19).

Sarà cura della Compagnia verificare che l'importo da liquidare richiesto dall'Aderente sia conforme alla percentuale stabilita dal Decreto.

Si rimanda all'Art.6 del Documento sulle rendite per un maggior dettaglio sulle tipologie di rendite scelte e sulla relativa documentazione da allegare alla richiesta.

In entrambi i casi è necessario allegare alla richiesta i documenti utili a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

La richiesta, con i relativi allegati, può essere inviata all'Intermediario cui è assegnato il contratto o inviata direttamente alla Direzione della Compagnia a: **Sara Vita Spa - Via Po 20, 00198 Roma.**

In particolare vengono richiesti:

**indipendentemente dalla tipologia di liquidazione:**

- fotocopia di un valido documento dell'Aderente

**nei casi di erogazione della prestazione in rendita:** si rimanda all'Art.6 del Documento sulle rendite

**nei casi di richiesta di liquidazione in caso di decesso dell'Aderente:**

- certificato di morte dell'Aderente
- fotocopia di un valido documento dei Beneficiari
- codice fiscale relativo ai Beneficiari
- codice IBAN di ciascun conto corrente dei Beneficiari
- copia del testamento ovvero atto notorio - o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - attestante la mancanza
- decreto del giudice tutelare per la riscossione del capitale se tra i Beneficiari ci sono minori o incapaci
- atto notorio - o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - attestante l'identità degli eredi legittimi, se i Beneficiari sono gli eredi legittimi

**nei casi di richiesta di liquidazione per RITA, riscatto, totale o parziale, ovvero anticipazione**

- documentazione che attesti i requisiti per la RITA, il riscatto ovvero anticipazione, stabiliti dal Decreto
- codice IBAN del conto corrente dell'Aderente

**nei casi di richiesta di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare**

- comunicazione scritta dell'Aderente con la quale si richiede il trasferimento della posizione individuale maturata
- documentazione che attesti i requisiti per il trasferimento, stabiliti dal Decreto

- autorizzazione al trasferimento da parte della forma pensionistica complementare.

In termini generali la Compagnia si riserva di chiedere ogni altro documento, nel rispetto delle normative in vigore al momento della richiesta di liquidazione.

Le spese relative all'acquisizione della documentazione richiesta gravano sugli aventi diritto.

Nel caso di contratti gravati da pegno è indispensabile il consenso del creditore titolare del pegno.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento la Compagnia mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Relativamente a tale termine, viene fatta eccezione sia per l'erogazione della rendita, le cui rate vengono corrisposte in modo posticipato, a seconda della rateazione prescelta, che per il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, per il quale è previsto un termine massimo di 6 mesi dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori, nella misura prevista dalla legge, a favore degli aventi diritto.

Ogni pagamento viene effettuato mediante accredito su conto corrente dell'avente diritto.

Ogni eventuale modifica relativa al conto corrente deve essere prontamente comunicata alla Compagnia; in caso di mancata comunicazione la Compagnia mantiene l'importo a disposizione fino al momento in cui l'Aderente non provveda a comunicare per iscritto le nuove coordinate bancarie necessarie per l'accredito. Tale importo in ogni caso non subisce alcuna rivalutazione nel periodo di giacenza presso la Compagnia.

### **Art.23 - Cessione - Pegno**

Ai sensi dell'art.11 comma 10 del Decreto, viene stabilito il principio di intangibilità della posizione individuale nella fase di accumulo e vengono fissati i limiti alla sequestrabilità, pignorabilità e cedibilità della prestazione erogata al termine di questa fase.

Infatti, si prevede quanto segue:

- non può essere sequestrata, pignorata e ceduta la posizione individuale nella fase di accumulo
- sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria:
  - le anticipazioni per le spese sanitarie
  - la prestazione pensionistica sia in rendita che in capitale
- non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità - e dunque sono cedibili, sequestrabili e pignorabili senza vincoli - i crediti relativi alle somme oggetto di:
  - riscatto totale e parziale
  - anticipazione per acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione e per altre esigenze dell'Aderente.

Nei casi previsti, tali atti di sequestro, pegno o cessione diventano efficaci soltanto quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta dell'Aderente, ne abbia fatto annotazione sull'appendice.

In caso di pegno, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno.

### **Art.24 - Beneficiario**

Distintamente per tipologia di liquidazione, ovvero in caso di decesso dell'Aderente, vale quanto segue:

- in caso di liquidazione della prestazione in forma di capitale, il Beneficiario risulta essere esclusivamente l'Aderente
- in caso di decesso dell'Aderente nel corso della fase di accumulo, prima della maturazione del diritto alla prestazione, i Beneficiari della posizione individuale, quale risulta maturata alla data del decesso dell'Aderente sono i soggetti - persone fisiche o giuridiche - designati dall'Aderente.

Si rimanda all'Art.7 del Documento sulle rendite per l'individuazione dei Beneficiari in caso di prestazione in rendita.

Tra i Beneficiari designati si comprendono anche gli eredi legittimi e/o testamentari.

Relativamente alla designazione dei Beneficiari per il caso di decesso dell'Aderente nel corso della fase di accumulo, l'Aderente può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che l'Aderente e i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio
- dopo la morte dell'Aderente
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

Nei primi due casi le operazioni di riscatto, di pegno o vincolo richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

Come previsto dall'art.1921 del Codice Civile, la designazione del beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate dall'Aderente per iscritto alla Compagnia o contenute in un valido testamento, in cui si sia indicato espressamente il presente **Libero Domani** o siano indicate le somme in esso maturate.

Ai sensi dell'art.1920 del codice civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Compagnia.



Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Aderente non rientrano nell'asse ereditario.

Ai sensi dell'art.14 comma 3 del Decreto, in mancanza sia degli eredi legittimi o testamentari che dei Beneficiari designati, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

#### **Art.25 - Tasse e imposte**

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico dell'Aderente e/o degli aventi diritto.

Si rimanda al Documento sul regime fiscale, parte integrante della documentazione contrattuale da consegnare all'Aderente prima dell'adesione a **Libero Domani**.

#### **Art.26 - Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto, il Foro competente è quello del luogo di residenza (situato in Italia) dell'Aderente ovvero dei Beneficiari designati aventi diritto alla prestazione.

#### **Art.27 - Legge applicabile al contratto**

Al contratto si applica la legge italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione e in tal caso è la Compagnia a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevalgono le norme imperative di diritto italiano.

## Regolamento FUTURO&PREVIDENZA

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, contraddistinta con il nome FUTURO&PREVIDENZA (di seguito Gestione Separata).

La valuta di denominazione della Gestione Separata è l'Euro.

Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento è quello che va dal 1° ottobre di ciascun anno al 30 settembre dell'anno successivo.

Alla Gestione Separata affluiscono le attività relative ai Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo - Fondi Pensione.

Il segmento di clientela a cui è dedicata la Gestione Separata può essere individuato in tutti i risparmiatori che intendano investire nelle attività relative ai contratti di cui sopra.

Alla Gestione Separata affluiranno attività per un ammontare non inferiore a quello delle riserve matematiche relative ai contratti rivalutabili di tipo previdenziale in relazione al rendimento della Gestione Separata stessa.

Le risorse della Gestione Separata costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto al patrimonio dell'Impresa e a quello di ogni altro Fondo dalla stessa gestito, con gli effetti di cui all'Art. 2117 del Codice Civile e non sono distraibili dal fine previdenziale al quale sono destinate.

Queste attività, gestite separatamente dagli altri investimenti dell'Impresa, saranno costituite da investimenti previsti dal Regolamento ISVAP n.36 del 31 gennaio 2011.

La Gestione Separata è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, di seguito IVASS, con il Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 e successive modificazioni, e si attiene alle successive disposizioni.

Relativamente agli obiettivi e alle politiche di investimento, si precisa:

i) la Gestione Separata investe prevalentemente in titoli Governativi e Sovranazionali, titoli emessi o garantiti da Stati e/o da Agenzie Governative, titoli obbligazionari di emittenti nazionali ed esteri con elevato rating (*investment grade*) emessi da emittenti di Paesi membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE e, in minor misura, in titoli azionari quotati su mercati regolamentati, in quote di OICR, in investimenti diretti in immobili e in liquidità e strumenti monetari. L'investimento residuale in titoli azionari viene realizzato attraverso OICR armonizzati e non, titoli di Società italiane e straniere, quotati in mercati ufficiali, regolarmente riconosciuti anche diversi dall'area Euro.

Nel complesso l'investimento viene fatto in strumenti finanziari appartenenti a mercati regolamentati, regolarmente riconosciuti e regolarmente funzionanti.

Lo stile di gestione adottato individua i titoli guardando agli aspetti di solidità dell'emittente e privilegiando la stabilità del flusso cedolare nel tempo. La gestione adotta uno stile di investimento caratterizzato dal contenimento dei rischi finanziari, anche attraverso un'attenta diversificazione del portafoglio e una durata finanziaria dello stesso coerente con la durata degli impegni

ii) qualora l'Impresa ritenesse opportuno inserire nella Gestione Separata strumenti o altri attivi gestiti da soggetti appartenenti al Gruppo SARA il peso percentuale degli stessi rispetto al totale sarà mantenuto ad un livello inferiore al 10%

iii) l'Impresa non esclude l'eventuale utilizzo di strumenti finanziari di tipo derivato o assimilabile a scopo non speculativo, con l'esclusiva finalità di ridurre il rischio di investimento o conseguire una gestione efficace del portafoglio secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle diverse tecniche.

Per tutti gli investimenti in valute diverse dall'Euro l'Impresa mette in atto tutte le azioni necessarie alla copertura del rischio divisa.

Il presente Regolamento può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso:

- alla normativa primaria (legislazione italiana e comunitaria) e secondaria (Regolamenti IVASS) vigente
- a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tal caso, di quelle modifiche meno favorevoli per l'Aderente.

In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate all'Aderente.

Inoltre, l'Impresa si riserva di apportare, al successivo capoverso, le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

Il tasso percentuale di rendimento medio delle attività inserite nella Gestione Separata verrà determinato applicando il seguente procedimento:

1) al termine di ciascun mese si calcolerà il tasso percentuale di rendimento conseguito nel mese facendo il rapporto tra i redditi di competenza del mese, al netto delle spese in appresso indicate, e la consistenza media nel mese delle corrispondenti attività - determinata in conformità al Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011 e successive modificazioni e in base al valore di iscrizione nella Gestione Separata - e moltiplicando il risultato del rapporto per 100.

A formare i redditi di competenza del mese concorreranno:

- i ratei di interesse e i ratei delle cedole maturati nel mese, i dividendi incassati nel mese, gli interessi bancari maturati nel mese sui conti della Gestione Separata, al lordo delle eventuali ritenute fiscali. Nel caso di cedole indicizzate, il cui ammontare sarà noto solo al momento della loro esigibilità, si determineranno i ratei maturati

sulla base del valore minimo di cedola garantito, mentre l'eventuale eccedenza rispetto al valore minimo garantito verrà accreditata ai redditi del mese in cui le cedole saranno divenute esigibili

- il saldo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate nel mese di competenza della Gestione Separata in relazione alla gestione delle attività immesse. Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate vengono determinate con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione Separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione e al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione Separata per i beni già di proprietà dell'Impresa.

Ai sensi del D.lgs.252 del 5 dicembre 2005, le spese sostenute dall'Impresa, da portare in diminuzione dei predetti redditi, sono costituite da:

- imposte e tasse
- spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti
- gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse
- compenso dei Responsabili dei PIP collegati alla Gestione Separata, per la quota di competenza
- contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di Legge.

Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

- 2) al termine di ciascun mese, dopo aver determinato il tasso percentuale di rendimento conseguito nel mese, secondo il procedimento indicato al precedente punto 1. si calcolerà il tasso percentuale di rendimento medio facendo la media aritmetica ponderata dei tassi percentuali di rendimento conseguiti in ciascuno degli ultimi dodici mesi trascorsi, utilizzando quali pesi le consistenze medie degli investimenti nei predetti mesi definite al precedente punto 1. Il valore risultante, moltiplicato per dodici, rappresenterà il tasso percentuale di rendimento medio annuo da prendere come base per il calcolo della misura di rivalutazione definita nelle Condizioni di Assicurazione.

La Gestione Separata è sottoposta a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo di cui all'art.161 del D.lgs n.58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni, la quale ne attesta la rispondenza al presente Regolamento.

Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione relative ai Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo - Fondi Pensione.

**Libero Domani**  
**Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione**  
**Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5092**

**ALLEGATO ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

**ASSICURAZIONE TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE**  
**A CAPITALE E A PREMIO ANNUO COSTANTI**

**PREMESSA**

Le presenti Condizioni di Assicurazione disciplinano l'**Assicurazione Temporanea per il caso di morte a capitale e a premio annuo costanti**, di seguito Assicurazione Temporanea.

Se scelta dall'Aderente, tale Assicurazione Temporanea riconosce - in caso di decesso nel corso della fase di accumulo - una prestazione assicurativa accessoria alla prestazione previdenziale prevista da **Libero Domani**.

L'adesione a tale Assicurazione Temporanea è **facoltativa**.

L'Aderente può attivarla soltanto in fase di adesione a **Libero Domani**.

Le presenti Condizioni di Assicurazione, allegate alle Condizioni di Assicurazione della prestazione previdenziale, normano esclusivamente le caratteristiche dell'Assicurazione Temporanea.

Per le norme comuni - quali Entrata in vigore e conclusione del contratto, Revoca dell'adesione e diritto di recesso, Cessione - pegno, Beneficiario, Tasse e imposte, Foro competente e Legge applicabile al contratto - si rimanda alle Condizioni di Assicurazione di **Libero Domani**.

Le informazioni relative alla modalità di pagamento sono dettagliate all'Art.7 delle Condizioni di Assicurazione di **Libero Domani**.

Di seguito per contratto si intende l'insieme nelle norme che regolano la prestazione assicurativa accessoria garantita dalla presente Assicurazione Temporanea.

**Art.1 - Obblighi di Sara Vita**

Gli obblighi di Sara Vita Spa (di seguito Compagnia) risultano esclusivamente:

- dalle Condizioni di Assicurazione della prestazione previdenziale
- dalle presenti Condizioni di Assicurazione
- dal documento di polizza e dalle eventuali appendici rilasciate dalla Compagnia.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge applicabili.

**Art. 2 Prestazione assicurativa e garanzia offerta**

Il presente contratto prevede che, in caso di decesso dell'Aderente prima della scadenza contrattuale la Compagnia garantisca, ai Beneficiari designati, il pagamento immediato del capitale assicurato caso morte indicato in polizza.

La scadenza contrattuale non può essere successiva alla data in cui l'Aderente raggiunge i requisiti di accesso alla prestazione stabilita dal regime obbligatorio.

Il capitale assicurato caso morte - quale indicato in polizza, ovvero in appendice - non può risultare inferiore ad Euro 20.000 e superiore a Euro 200.000.

La presente Assicurazione Temporanea non è assumibile nel caso in cui l'Aderente risulti essere, con la Compagnia, Assicurato di altri contratti attivi quali Assicurazioni Temporanee Caso Morte e/o Assicurazioni in forma di Mista, tali per cui l'importo massimo di capitale caso morte complessivo, comprensivo dunque della presente prestazione assicurativa accessoria, risulti superiore a Euro 200.000.

La prestazione prevista viene corrisposta a condizione che, al verificarsi dell'evento, il contratto risulti essere in regola con il pagamento dei premi annui costanti, ovvero delle rate di premio in caso di frazionamento del premio stesso.

In caso di sopravvivenza dell'Aderente alla data di scadenza del contratto non è prevista alcuna prestazione a carico della Compagnia: il contratto si intende estinto e i premi versati restano acquisiti alla Compagnia.

La prestazione è garantita fatto salvo quanto espressamente indicato - per le esclusioni e l'assunzione del rischio e per la limitazione della copertura del rischio - rispettivamente agli Artt.3 e 4 delle presenti Condizioni di Assicurazione e nelle tavole di cui di seguito.

**Art. 3 Esclusioni e assunzione del rischio**

**Esclusioni**

Il rischio di morte dell'Aderente è coperto qualunque possa esserne la causa e senza limiti territoriali.

È escluso dalla garanzia il decesso causato da:

- **dolo del Beneficiario**
- **partecipazione attiva dell'Aderente a delitti dolosi**
- **partecipazione attiva dell'Aderente a fatti di guerra**, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano
- **incidente di volo**, se l'Aderente viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio
- **suicidio**, se avviene nei primi 2 anni dall'entrata in vigore del contratto
- **uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili** qualora il decesso dell'Aderente sia conseguenza diretta del suo comportamento
- **decesso, se avviene in un qualunque Paese in cui viene dichiarato lo stato di guerra, durante il periodo di soggiorno dell'Aderente**; in questo caso le garanzie sono estese per il periodo massimo, previsto dalle Autorità Italiane, necessario per l'evacuazione.

In questi casi - eccetto che per il caso di morte causata da dolo del Beneficiario - la Compagnia corrisponde il solo importo della riserva matematica calcolata alla data del decesso dell'Aderente.

Nel caso di morte causata da dolo del Beneficiario la Compagnia non riconosce alcun importo.

#### **Accertamento delle condizioni sanitarie/professionali/sportive dell'Aderente**

La Compagnia, per il presente contratto, non prevede alcun accertamento:

- delle condizioni di salute dell'Aderente, né attraverso visita di un medico fiduciario dell'Impresa, ovvero di famiglia, né attraverso la sottoscrizione di un questionario medico
- delle attività professionali e sportive svolte dall'Aderente.

È sufficiente che l'Aderente sottoscriva, nel modulo di adesione e in polizza, una dichiarazione relativa al suo:

- buono stato di salute
- non esercitare professioni considerate a rischio
- non praticare attività sportive (amatoriali e professionali) considerate a rischio.

Il contratto è, infatti, destinato esclusivamente alle persone fisiche che al momento della sottoscrizione del modulo di adesione possano dichiarare di:

- non soffrire e non aver mai sofferto di malattie gravi o comunque significative
- non essere mai stato ricoverato in case di cura, sanatori o ospedali per malattie gravi o comunque significative
- non aver subito interventi chirurgici significativi
- non aver mai fatto uso di sostanze stupefacenti e di non essere affetto da tossicodipendenza o alcolismo
- non esercitare nessuna delle attività professionali considerate a rischio
- non praticare nessuna delle attività sportive considerate a rischio
- non intraprendere viaggi in paesi extraeuropei di durata superiore a 6 mesi.

L'elenco delle malattie gravi o comunque significative, degli interventi chirurgici definiti come significativi, delle attività professionali e sportive considerate a rischio, è dettagliatamente riportato nelle tavole di cui di seguito.

Si precisa che le attività professionali non espressamente elencate sono da considerarsi incluse nella garanzia assicurativa.

L'Aderente è tenuto a comunicare alla Compagnia, mediante lettera A.R., ogni suo cambiamento di professione o attività intervenuto in corso di contratto, che vada a modificare il rischio.

In caso di mancata comunicazione la Compagnia si riserva di procedere come stabilito al successivo Art.5.

#### **Art. 4 Limitazione della copertura di rischio - carenza**

Qualora il decesso dell'Aderente avvenga entro i primi 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto e lo stesso sia al corrente col pagamento dei premi, la Compagnia corrisponde - in luogo del capitale assicurato caso morte - una somma pari al premio annuo costante corrisposto, ovvero alle rate di premio, in caso di frazionamento del premio, al netto dell'eventuale interesse di frazionamento.

La Compagnia non applica entro i primi 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto la limitazione sopraindicata, e pertanto la somma da essa dovuta è pari all'intero capitale assicurato caso morte, qualora il decesso sia conseguenza diretta di:

- una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragico, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica
- shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto
- infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto, intendendo per infortunio (fermo quanto disposto al precedente Art.3) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

Rimane convenuto che qualora il decesso dell'Aderente avvenga entro i primi 5 anni dall'entrata in vigore del contratto e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato caso morte non viene pagato.

In suo luogo, qualora il contratto risulti al corrente con il pagamento dei premi, viene corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi annui costanti versati, ovvero delle rate di premio in caso di frazionamento del premio, al

netto dell'eventuale interesse di frazionamento.

#### **Art.5 Dichiarazioni dell'Aderente e comunicazioni alla Compagnia**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'Aderente relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita del diritto alla prestazione assicurativa e la cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Infatti, in caso di dichiarazioni inesatte e di reticenze che avrebbero potuto comportare da parte della Compagnia - se fosse venuta a conoscenza delle corrette informazioni - una valutazione del rischio tale da non consentire la sottoscrizione del contratto, ovvero da consentirla a condizioni diverse, la Compagnia - venuta a conoscenza delle corrette informazioni - può adottare provvedimenti diversi a seconda che abbia o meno accertato il dolo o la colpa grave.

Nel caso si sia accertato il dolo o la colpa grave, la Compagnia può:

- annullare il contratto entro 3 mesi dal giorno in cui si è avuta conoscenza dell'inesatta dichiarazione e della reticenza
- non corrispondere alcuna prestazione in caso di decesso dell'Aderente in corso di contratto.

Nel caso non si sia accertato il dolo o la colpa grave, la Compagnia può:

- recedere dal contratto entro 3 mesi dal giorno in cui si è avuta conoscenza dell'inesatta dichiarazione e della reticenza
- ridurre la prestazione in relazione al maggior rischio, in caso di decesso dell'Aderente in corso di contratto.

Ovviamente, anche l'inesatta indicazione dell'età dell'Aderente comporta la rettifica dei premi o della prestazione. Al fine di permettere alla Compagnia di valutare pienamente l'eventualità di un aggravamento del rischio assunto l'Aderente è tenuto a comunicare alla Compagnia mediante lettera A.R. - anche per il tramite dell'Intermediario cui è assegnato il contratto - ogni cambiamento di professione e/o attività sportive dell'Aderente stesso, intervenute in corso di contratto, che ne modifichino il rischio.

#### **Art. 6 Durata**

L'Aderente sceglie la durata del contratto al momento della sottoscrizione del modulo di adesione anche compatibilmente con la sua età.

La durata è compresa tra un minimo di 2 anni e un massimo pari alla differenza tra l'età - fissata a 67 anni - in cui l'Aderente raggiunge i requisiti di accesso alla prestazione stabilita dal regime obbligatorio e la sua età al momento della sottoscrizione.

La durata massima non può mai essere superiore a 30 anni e può anche essere inferiore alla durata prevista per la fase di accumulo.

Il contratto si estingue solo nei seguenti casi:

- esercizio del diritto di recesso di **Libero Domani**
- termine della fase di accumulo di **Libero Domani**
- riscatto totale di **Libero Domani**
- trasferimento di **Libero Domani** ad altra forma pensionistica complementare
- interruzione del pagamento dei premi
- scadenza del contratto
- decesso dell'Aderente in corso di validità della copertura della presente prestazione assicurativa accessoria.

#### **Art. 7 Limiti di età dell'Aderente**

Il contratto prevede determinati limiti di età minima e massima dell'Aderente, sia alla data di decorrenza che alla data di scadenza del contratto:

- età minima alla data di decorrenza del contratto: 18 anni
- età massima alla data di decorrenza del contratto: 60 anni
- età massima alla data di scadenza del contratto: 67 anni.

Per età dell'Aderente è da intendersi l'età assicurativa, ottenuta ipotizzando che l'Aderente mantenga la medesima età nei 6 mesi che precedono e seguono la data del suo compleanno.

#### **Art. 8 Premio annuo costante**

La prestazione assicurativa accessoria descritta al precedente Art.2 viene garantita dietro versamento da parte dell'Aderente - per tutta la durata del contratto e sempre che egli sia in vita - del premio annuo di importo costante indicato in polizza.

**In fase di adesione tale premio annuo costante è da corrispondere unitamente al premio ricorrente destinato ad alimentare la posizione individuale maturata; in ogni caso non va ad incrementare la posizione individuale dell'Aderente.**



Ciascun importo è corrisposto anticipatamente, dovuto cioè all'inizio del periodo assicurativo al quale si riferisce e viene versato in misura costante per tutta la durata del contratto, così come indicato in polizza, ma non oltre l'anno assicurativo di decesso dell'Aderente.

L'importo del premio annuo costante - che non può essere variato nel corso della durata contrattuale - viene scelto dall'Aderente in base ai suoi obiettivi in termini di prestazione.

La Compagnia determina il capitale assicurato caso morte in base a:

- il premio annuo costante scelto dall'Aderente
- la durata prescelta
- l'età assicurativa dell'Aderente al momento della sottoscrizione del contratto.

Ciascun premio - annuo o rata di premio - deve intendersi al lordo:

- della cifra fissa, pari a Euro 30
- del caricamento percentuale, pari al 15%
- dell'eventuale interesse di frazionamento.

È prevista la possibilità di frazionare il premio annuo costante in rate semestrali, trimestrali o mensili; la scelta deve coincidere con quella effettuata per i premi ricorrenti relativi alla prestazione pensionistica.

I rispettivi interessi di frazionamento - da applicare solo sul premio annuo costante, per ciascuna rata - sono pari all'1,5%, 2% e 2,5%.

È comunque facoltà dell'Aderente richiedere alla Compagnia di poter variare il frazionamento; condizione necessaria è quella di comunicare la propria decisione almeno 3 mesi prima della data di ricorrenza annua del contratto.

Il premio da corrispondere nel corso del primo anno è dovuto per intero e anche in caso di frazionamento semestrale, trimestrale o mensile l'Aderente corrisponde quanto dovuto alla data di perfezionamento del contratto fermo restando l'obbligo di versamento dell'intera prima annualità di premio.

Diversamente il contratto si estingue e le rate di premio corrisposte restano acquisite alla Compagnia.

Premesso che il premio annuo costante di perfezionamento deve essere versato, in fase di adesione, contestualmente al premio ricorrente della prestazione pensionistica, la modalità di corresponsione di tale premio è funzione della scelta effettuata in termini di frazionamento.

Per la modalità di pagamento si rimanda all'Art.7 delle Condizioni di Assicurazione della prestazione pensionistica.

#### **Art. 9 Mancato pagamento del premio**

L'Aderente ha la facoltà, in corso di contratto, di interrompere il pagamento dei premi.

Trascorsi 60 giorni dalla data di ricorrenza in cui non si è corrisposto il premio la prestazione assicurativa accessoria decade e i premi versati fino a quel momento restano definitivamente acquisiti dalla Compagnia.

#### **Art. 10 Riattivazione, Riscatto e riduzione**

Il presente contratto non prevede né riattivazione - intesa come ripresa del pagamento dei premi - né riscatto e né riduzione.

#### **Art. 11 Pagamenti della Compagnia**

Verificatosi l'evento previsto, prima di procedere al pagamento, unitamente alla richiesta di liquidazione dovranno essere consegnati all'Intermediario con cui si intrattiene il rapporto, ovvero inviati direttamente alla Compagnia, tutti i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto.

In particolare vengono richiesti:

- certificato di nascita dell'Aderente; tale certificato o documento identificativo equivalente può essere consegnato fin dal momento della sottoscrizione del contratto
- certificato di morte dell'Aderente
- relazione medica sulle cause del decesso, redatta su apposito modulo fornito dalla Compagnia
- eventuale documentazione di carattere sanitario necessaria per verificare l'esattezza e completezza delle dichiarazioni dell'Aderente, prima della stipulazione del contratto, circa il suo stato di salute
- copia autentica del testamento ovvero atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la mancanza
- se tra gli aventi diritto ci sono minori o incapaci: decreto del giudice tutelare che autorizzi il legale rappresentate a riscuotere la prestazione
- se tra i Beneficiari ci sono gli eredi legittimi: atto notorio - o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - dal quale risulti l'identità degli eredi legittimi
- copia di un documento valido, codice fiscale e indirizzo degli aventi diritto
- richiesta sottoscritta dall'avente diritto nella quale devono essere indicati - per poter effettuare il bonifico - il codice IBAN e l'intestatario del conto corrente
- scheda antiriciclaggio. È possibile richiedere il modulo all'Intermediario.

Le spese relative all'acquisizione della documentazione richiesta gravano sugli aventi diritto.

Nel caso di contratti gravati da vincolo o pegno è indispensabile il consenso del vincolatario o del creditore pignoratizio.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Compagnia mette a disposizione la somma dovuta **entro 30**



**giorni dal ricevimento della documentazione completa.**

Per data di ricevimento della richiesta, corredata dalla documentazione, si intende la data il cui la documentazione completa arriva alla Compagnia, ovvero all'Intermediario cui è assegnato il contratto.

Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori, nella misura prevista dalla legge, a favore degli aventi diritto.

Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto **si prescrivono in 10 anni** dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Ogni pagamento viene effettuato mediante accredito su conto corrente dell'avente diritto.

**Elenco delle malattie gravi o significative, degli interventi chirurgici significativi, delle attività professionali e/o sportive considerate a rischio.**

## **Profilo Sanitario**

Per malattie gravi o comunque significative s'intendono:

- **Displasie**
- **Leucemie**
- **Linfomi**
- **Mielomi**
- **Neoplasie maligne di qualsiasi tipo**
- **Lesioni precancerose**
- **Malattie della pelle:** pemfigo, micosi fungoide, psoriasi
- **Malattie immunopatologiche:** immunodeficienze primitive e/o acquisite (HIV), lupus eritematoso sistemico, poliartrite nodosa, porpore, sclerodermia, artrite reumatoide, connettiviti sistemiche e vasculiti
- **Malattie delle ossa e delle articolazioni:** artrosi severa deformante, morbo di Pott, morbo di Sudeck, osteomielite
- **Malattie dismetaboliche:** diabete tipo II, diabete tipo I insorto da oltre 5 anni, glicogenosi, lipoidosi, emocromatosi, colesterolemia superiore a 250 mg, trigliceridemia superiore a 240 mg, grave obesità, sindrome dismetabolica consistente nell'associazione di obesità, ipercolesterolemia e ipertensione arteriosa
- **Malattie dell'apparato respiratorio:** insufficienza respiratoria di grado moderato o superiore, bronchite cronica con enfisema, asma bronchiale e/o allergico in terapia continuativa o che abbia comportato ricoveri, malattia fibrocistica, sarcoidosi, mucoviscidosi, pneumotorace spontaneo, asportazione di polmone o parte di esso, ipertensione polmonare
- **Malattie dell'apparato cardiovascolare:** ipertensione arteriosa con valori superiori a 140/90 (nonostante trattamento), fibrillazione atriale permanente, tachicardia parossistica ventricolare, blocco atrio/ventricolare di qualsiasi tipo, blocco completo di branca sx, endo-mio-pericardite, cardiopatia ischemica e/o dilatativa, scompenso cardiaco, infarto, valvulopatie con stenosi e/o insufficienza (anche se di grado moderato), arteriopatie sistemiche, aneurismi
- **Malattie dell'apparato digerente:** esofagite cronica da reflusso, rettocolite ulcerosa, epatopatia cronica HBV e/o HCV correlata, sieropositività HBV e/o HCV, cirrosi epatica, fegato policistico, pancreatite cronica, malattia fibrocistica
- **Malattie dell'apparato uro-genitale:** insufficienza renale cronica (anche di grado lieve), malformazioni renali, ipertrofia prostatica
- **Malattie del sistema nervoso centrale e periferico:** vasculopatia cerebrale, aneurismi, ictus con o senza residue paralisi, morbo di Parkinson, malattia del motoneurone, miastenia grave, sclerosi a placche, malattie demielinizzanti in genere, distrofie muscolari di ogni tipo, epilessia parziale o generalizzata, morbo di Alzheimer o altre demenze, postumi di meningo/encefalite, malattie psichiatriche di qualsiasi tipo, Sindrome di Down
- **Malattie degli organi di senso:** cecità completa, emicecità, glaucoma, neurite ottica retrobulbare, edema papillare, retinopatie, qualunque sia la causa, riduzione severa dell'acuità visiva da qualsiasi causa, otomastoidite cronica complicata, malattia di Meniere, colesteatoma, sordità completa o insufficientemente corretta da protesi acustiche
- **Malattie delle ghiandole endocrine:** adenoma ipofisario di qualsiasi tipo, patologie tiroidee, iper o ipoparatiroidismo, affezioni surrenaliche
- **Malattie del sangue e degli organi emolinfopoietici:** talassemia maior, anemia aplastica o sferocitica o autoimmune, emoglobinuria parossistica, policitemia vera, piastrinosi semplice, trombocitopenia essenziale, gammopatia monoclonale, amiloidosi, ipersplenismo, malattie che abbiano comportato asportazione di milza, emofilie
- **Malattie rare e genetiche.**

Per interventi chirurgici significativi s'intendono quegli interventi atti a curare le suddette malattie gravi o significative, oppure eseguiti a scopo di trapianto.

## Profilo professionale

Le attività professionali considerate a rischio sono le seguenti:

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● Acrobata</li><li>● Aeronautica militare</li><li>● Agente di custodia</li><li>● Agente/Piazzista/Rappresentante di commercio/industria che provvede alla consegna di prodotti pericolosi (esplosivi, corrosivi, infiammabili e tossici)</li><li>● Attore/Artista esposto anche a rischi speciali</li><li>● Autista di autocarri di oltre 35 quintali</li><li>● Autista di autocarri e/o motocarri che trasporta esplosivi o merci pericolose, con o senza carico e scarico</li><li>● Aviazione civile</li><li>● Carabiniere</li><li>● Chimico/Fisico occupato in fabbrica di esplosivi o nel campo dell'energia nucleare</li><li>● Circo equestre</li><li>● Collaudatore di auto e moto</li><li>● Commerciante all'ingrosso, in articoli pericolosi (esplosivi, corrosivi, infiammabili e tossici)</li><li>● Esercito</li><li>● Guardia del corpo</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>● Guardia doganale, portuale, di finanza e di pubblica sicurezza</li><li>● Guardia municipale, giurata, notturna (anche armata)</li><li>● Guida alpina</li><li>● Marina mercantile</li><li>● Marina militare Operaio o altro personale a contatto con materiale esplosivo o venefico (compreso pesticida e amianto)</li><li>● Operaio o altro personale addetto agli impianti per la produzione di energia nucleare</li><li>● Operaio o altro personale occupato nell'industria petrolifera</li><li>● Operaio di cementifici</li><li>● Polizia</li><li>● Professionista sportivo</li><li>● Sommozzatore/Palombaro</li><li>● Speleologo</li><li>● Titolare o dipendente con lavoro manuale in cava e uso di esplosivi</li><li>● Titolare o dipendente in cantieri edili con accesso alle impalcature</li><li>● Titolare o dipendente in miniera con lavoro manuale</li><li>● Vigile del fuoco</li></ul> |
|--|--|

Si precisa che le attività professionali non espressamente elencate sono da considerarsi incluse nella garanzia assicurativa.

## Profilo sportivo

Le attività sportive considerate a rischio sono le seguenti:

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● Alpinismo con scalate oltre il terzo grado effettuate isolatamente</li><li>● Alpinismo con scalate isolate oltre il terzo grado effettuate non isolatamente</li><li>● Arrampicata libera (free climbing)</li><li>● Arti marziali (in genere)</li><li>● Atletica pesante</li><li>● Bob</li><li>● Bungee jumping</li><li>● Canoa fluviale</li><li>● Football americano</li><li>● Guida alpina</li><li>● Guidoslitta</li><li>● Hydrospeed</li><li>● Immersioni subacquee non in apnea</li><li>● Kayak</li><li>● Kitesurf</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>● Rugby</li><li>● Lotta (nelle sue varie forme)</li><li>● Paracadutismo</li><li>● Parapendio</li><li>● Pilota o passeggero di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e relative prove</li><li>● Pugilato dilettantistico</li><li>● Rafting</li><li>● Salto dal trampolino con sci e idrosci</li><li>● Sci acrobatico</li><li>● Sci alpinismo</li><li>● Sci estremo</li><li>● Torrentismo</li><li>● Snowboard acrobatico</li><li>● Sport aerei (in genere)</li><li>● Vela di altura</li></ul> |
|---|---|

Si precisa che le attività sportive di tipo ricreativo e professionale non espressamente elencate sono da considerarsi incluse nella garanzia assicurativa

# Libero Domani


Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione  
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n.5092  
(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

## Documento sulle rendite

Comprensivo delle tabelle dei coefficienti di conversione in rendita.

Il presente Documento sulle rendite è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione

pagina bianca



# Libero Domani

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione  
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5092

## DOCUMENTO SULLE RENDITE

### PREMESSA

Il presente Documento sulle rendite, allegato alle Condizioni di Assicurazione, disciplina la fase di conversione e di erogazione della prestazione in forma di rendita di **Libero Domani, Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione**, di seguito definito "**Libero Domani**".

Ai sensi dell'art.11 comma 3 del Decreto, la prestazione di **Libero Domani** può essere erogata in una delle seguenti forme:

- **in forma di capitale**, fino ad un massimo del 50% della posizione individuale maturata alla data di accesso alla prestazione
- **in forma di rendita vitalizia immediata rivalutabile**, di seguito rendita.

Si rimanda all'Art.12 delle Condizioni di Assicurazione per un maggior dettaglio sulla modalità di scelta della prestazione da parte dell'Aderente e della tempistica di erogazione.

### Art.1 - Erogazione in rendita

La Compagnia determina la prestazione in forma di rendita applicando alla posizione individuale maturata alla data di accesso alla prestazione il **coefficiente di conversione in rendita**, di cui all'Art.2 e all'Allegato del presente Documento, determinato in funzione dell'età assicurativa dell'Aderente alla data di accesso alla prestazione e della rateazione prescelta relativamente all'erogazione, di cui di seguito.

Ovviamente, la posizione individuale maturata da convertire in rendita è quella al netto dell'eventuale quota da liquidare in forma di capitale.

La rendita - al netto delle imposte e della spesa di erogazione, pari a Euro 5, di cui al successivo Art.4 - viene:

- riconosciuta dalla Compagnia vita natural durante dell'Aderente e senza possibilità di essere riscattata durante questo periodo
- corrisposta in rate posticipate con cadenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile; nel corso della fase di erogazione non è possibile da parte dell'Aderente richiedere una diversa rateazione.

Ad ogni anniversario della ricorrenza annuale della data di accesso alla prestazione, la rendita viene rivalutata nella misura e secondo le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione, di cui all'Art.5.

Entro 60 giorni dalla data di rivalutazione annuale la Compagnia invia all'Aderente una comunicazione contenente dettagli sull'importo della rendita erogata nel corso del periodo di riferimento.

In alternativa alla prestazione in forma di rendita sopra descritta, l'Aderente ha la facoltà di decidere che la prestazione - al netto dell'eventuale quota erogata in capitale - possa essere erogata in una delle forme di rendita di seguito descritte:

- a) una **rendita annua vitalizia immediata rivalutabile**, erogabile ai Beneficiari designati **in modo certo** (vale a dire anche in caso di decesso dell'Aderente) **nei primi 5 anni** e, successivamente, finché l'Aderente sia in vita
- b) una **rendita annua vitalizia immediata rivalutabile**, erogabile ai Beneficiari designati **in modo certo** (vale a dire anche in caso di decesso dell'Aderente) **nei primi 10 anni** e, successivamente, finché l'Aderente sia in vita
- c) una **rendita annua vitalizia immediata rivalutabile, reversibile su altra testa** - dunque, oltre che di quella dell'Aderente (prima testa) anche di quella di un altro soggetto (seconda testa) - erogabile ai Beneficiari designati fino al decesso dell'Aderente (prima testa) e, successivamente, in misura totale o parziale - percentuale di reversibilità a scelta dell'Aderente - finché sia in vita l'altro soggetto (seconda testa).

### Art.2 - Determinazione dei coefficienti di conversione

Distintamente per tipologia di rendita la Compagnia determina i coefficienti di conversione.

Nell'Allegato al presente Documento sono inserite le tabelle che illustrano i coefficienti di conversione necessari per determinare l'importo della rendita annua in rate posticipate per ogni Euro 1.000 di posizione individuale maturata da convertire.

Le tabelle presenti in Allegato sono le seguenti:

- **Tabella 1:** coefficienti di conversione per la determinazione della rendita vitalizia
- **Tabella 2:** coefficienti di conversione per la determinazione della rendita certa per i primi 5 anni
- **Tabella 3:** coefficienti di conversione per la determinazione della rendita certa per i primi 10 anni

Relativamente ai coefficienti di conversione per la determinazione della rendita reversibile su altra testa è necessario individuare anche la percentuale di reversibilità e l'età assicurativa della seconda testa.

A titolo di esempio, nell'Allegato al presente Documento, si illustrano alcuni coefficienti di conversione per la determinazione della rendita reversibile ipotizzando, oltre all'età assicurativa dell'Aderente e della seconda testa, una percentuale di reversibilità del 100%.

Nel caso in cui l'Aderente scelga questa tipologia di rendita, la Compagnia fornisce, su richiesta dell'Aderente stesso, il coefficiente corrispondente, calcolato in base alle medesime componenti e informazioni utilizzate per le altre tipologie di rendita.

La Compagnia determina i coefficienti di conversione sulla base di ipotesi di evoluzione sia della probabilità di sopravvivenza della popolazione italiana, sia dei rendimenti che possono essere ottenuti nel corso della fase di accumulo.

Di conseguenza, ciascun coefficiente di conversione viene calcolato tenendo conto:

- di una **componente demografica**: tavola demografica, indicata come A62, distinta per anno di nascita dell'Aderente
  - di una **componente finanziaria**: tasso tecnico pari allo 0%
- oltre che:
- della spesa di gestione, pari all'1,25 % della rata di rendita, di cui al successivo Art.4
  - dell'età assicurativa raggiunta dall'Aderente alla data di accesso alla prestazione
  - della rateazione prescelta per la rendita: annuale, semestrale, trimestrale o mensile.

L'importo della rendita erogata dalla Compagnia in rate posticipate si ottiene come segue:

- la posizione individuale maturata viene moltiplicata per il coefficiente di conversione
- il risultato viene diviso per 1.000
- al risultato vengono detratte le eventuali imposte e la spesa di erogazione pari a Euro 5, di cui al successivo Art.4.

### **Art.3 - Modifica della componente demografica e/o finanziaria dei coefficienti di conversione nel corso della fase di accumulo**

Nel corso della fase di accumulo la Compagnia ha la facoltà di modificare sia la componente demografica che quella finanziaria dei coefficienti di conversione.

Infatti, visto il lungo periodo che può intercorrere tra la data di adesione a **Libero Domani** e quella di erogazione della rendita, le ipotesi che hanno permesso inizialmente alla Compagnia di elaborare le previsioni necessarie alla determinazione dei coefficienti di conversione possono discostarsi sensibilmente rispetto ai reali andamenti demografici e/o finanziari, rendendo così necessario un adeguamento dei coefficienti stessi.

L'intervento di modifica è possibile se e solo se è valida una delle seguenti condizioni:

- non abbia ancora avuto inizio l'erogazione della rendita
- l'Aderente, già presente in **Libero Domani** al momento della modifica, non debba esercitare il diritto alla prestazione nei 3 anni successivi.

Relativamente alla **componente demografica** è possibile adeguarsi alle nuove ipotesi nei casi in cui statistiche nazionali condotte dall'ISTAT, ovvero da altri qualificati organismi pubblici italiani o comunitari, rilevino variazioni della probabilità di sopravvivenza della popolazione italiana.

La modifica dei coefficienti di conversione, determinata dall'intervento sulla componente demografica, ha effetto sia sui contributi già corrisposti che su quelli successivi.

Relativamente alla **componente finanziaria** la modifica è possibile nel caso in cui la Compagnia si debba adeguare alle disposizioni previste dal Regolamento ISVAP n.21/2008 e successive modifiche e integrazioni, in materia di tasso annuo massimo garantibile nelle forme pensionistiche complementari.

La modifica dei coefficienti di conversione, determinata dall'intervento sulla componente finanziaria, ha effetto solo sui contributi versati successivamente alla data di applicazione della modifica.

La Compagnia invia all'Aderente la comunicazione relativa alla modifica dei coefficienti di conversione almeno 120 giorni prima della data di applicazione della modifica stessa.

Nella comunicazione devono essere allegati i nuovi coefficienti di conversione e devono essere illustrate le conseguenze economiche sulla prestazione.

Nel caso in cui le modifiche proposte dalla Compagnia comportino un peggioramento delle condizioni economiche del contratto, l'Aderente ha 90 giorni di tempo, dal momento della comunicazione, per decidere in merito all'accettazione o meno della modifica proposta.

Nel caso l'Aderente voglia rifiutare tale modifica, deve inviare una comunicazione entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione della Compagnia, con la quale informa delle sue intenzioni:

- interrompere i versamenti, conservando comunque la posizione individuale maturata e mantenendo valide tutte le facoltà previste da **Libero Domani**
- ovvero



- trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, senza rispettare il vincolo temporale di permanenza di 2 anni previsti dal Decreto e senza l'applicazione della spesa per il trasferimento, pari a Euro 50.

#### Art. 4 - Spese

Distintamente per età dell'Aderente e tipologia di rendita scelta, ciascun coefficiente di conversione - di cui all'Art.2 e all'Allegato - necessario a determinare la rendita, prevede una **spesa di gestione** pari all'1,25% della rata di rendita, indipendentemente dalla periodicità di erogazione.

Per ciascuna rata di rendita è prevista una **spesa per l'erogazione** della rendita di Euro 5, trattenuta dall'importo di rata, indipendentemente dalla periodicità di erogazione.

Sul patrimonio della Gestione Separata viene applicato annualmente un **rendimento trattenuto**, pari ad un valore percentuale definito nella seguente tabella:

tasso medio di rendimento	rendimento trattenuto dall'Impresa
se maggiore o uguale al 10%	risulta essere pari al 10% del tasso medio di rendimento
se minore del 10% ma maggiore o uguale all'1%	risulta essere pari all'1% modalità attualmente utilizzata visti i recenti tassi di rendimento
se minore dell'1%	risulta essere pari al tasso medio di rendimento

#### Art.5 - Clausola di Rivalutazione

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di Assicurazioni sulla vita alle quali la Compagnia riconosce una rivalutazione annua della rendita nel corso della fase di erogazione.

A tal fine la Compagnia gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Separata FUTURO&PREVIDENZA - parte integrante delle Condizioni di Assicurazione - attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

#### A) misura annua di rivalutazione

il 31 dicembre di ogni anno la rendita viene rivalutata nella misura e secondo le modalità di seguito illustrate:

- la Compagnia determina il tasso medio di rendimento - calcolato ai sensi del punto 2. del Regolamento della Gestione Separata - con riferimento al periodo di osservazione, preso a base per la determinazione del tasso, che va dal 1° ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno corrente
- la misura annua di rivalutazione riconosciuta al contratto, funzione del tasso medio di rendimento, si determina come segue:

tasso medio di rendimento	misura annua di rivalutazione
se maggiore o uguale al 10%	risulta essere il prodotto tra: <ul style="list-style-type: none"> <li>• tasso medio di rendimento</li> <li>• aliquota di retrocessione del 90%</li> </ul>
se minore del 10% ma maggiore o uguale all'1%	risulta essere la differenza tra: <ul style="list-style-type: none"> <li>• tasso medio di rendimento</li> <li>• trattenuto dall'Impresa, pari all'1%</li> </ul> modalità attualmente utilizzata visti i recenti tassi di rendimento
se minore dell'1%	risulta essere pari allo 0%

La misura annua di rivalutazione minima garantita è pari allo 0%.

#### B) rivalutazione della rendita

ad ogni anniversario della ricorrenza annuale della data di accesso alla prestazione, la rendita viene rivalutata mediante aumento, a totale carico della Compagnia, della riserva matematica costituitasi a tale epoca.

Tale aumento viene determinato secondo la misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A).

La misura annua di rivalutazione - risultato dell'operazione di rivalutazione - viene applicata alla rendita in essere, comprensiva di quella derivante da precedenti rivalutazioni.

Gli aumenti della rendita vengono comunicati di volta in volta all'Aderente.

#### Art.6 - Pagamenti della Compagnia

La richiesta di erogazione della prestazione in forma di rendita da parte dell'Aderente deve essere effettuata

inviando alla Compagnia, anche per il tramite dell'Intermediario cui è assegnato il contratto, una comunicazione completa delle informazioni necessarie.

Nella comunicazione l'Aderente deve indicare, distintamente:

- la percentuale di reversibilità, in caso di scelta di rendita reversibile (Art.1).
- la tipologia di rendita scelta (Art.1)
- la rateazione della rendita: annuale, semestrale, trimestrale o mensile (Art.1)

In entrambi i casi è necessario allegare alla richiesta i documenti utili a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

La richiesta, con i relativi allegati, può essere inviata all'Intermediario cui è assegnato il contratto o inviata direttamente alla Direzione della Compagnia a: **Sara Vita Spa - Via Po 20, 00198 Roma.**

In particolare vengono richiesti:

- fotocopia di un valido documento dell'Aderente
- documentazione che attesti il diritto alla prestazione
- codice IBAN del conto corrente dell'Aderente
- documento che comprovi, anche in forma di autocertificazione, l'esistenza in vita dell'Aderente, da consegnare con periodicità annuale, in fase di erogazione della rendita
- dati anagrafici relativi ai Beneficiari, in caso di rendita certa o reversibile
- codice fiscale relativo ai Beneficiari, in caso di rendita certa o reversibile
- codice IBAN di ciascun conto corrente dei Beneficiari, in caso di rendita certa.

Relativamente alle procedure adottate dalla Compagnia in merito al pagamento della prestazione in forma di rendita si rimanda all'Art.22 delle Condizioni di Assicurazione.

#### **Art.7 - Beneficiario**

In caso di liquidazione della prestazione nelle forme di rendita previste, vale quanto segue:

- in caso di liquidazione della prestazione in forma di rendita, il Beneficiario risulta essere esclusivamente l'Aderente
- in caso di liquidazione della prestazione in forma di rendita certa, i Beneficiari in caso di decesso dell'Aderente sono i soggetti - persone fisiche o giuridiche - designati dall'Aderente
- in caso di liquidazione della prestazione in forma di rendita reversibile, i Beneficiari in caso di decesso dell'Aderente sono i soggetti - persone fisiche o giuridiche - designati dall'Aderente.

Tra i Beneficiari designati si comprendono anche gli eredi legittimi e/o testamentari.

Relativamente alle modalità di designazione dei Beneficiari si rimanda all'Art.24 delle Condizioni di Assicurazione.

## ALLEGATO AL DOCUMENTO SULLE RENDITA

Le tabelle che seguono illustrano i coefficienti di conversione necessari a determinare - per Euro 1.000 di posizione individuale maturata - la rendita annua in rate posticipate, distintamente per:

- età dell'Aderente alla data di accesso alla prestazione
- rateazione di erogazione della rendita: annuale, semestrale, trimestrale e mensile.

Le tipologie di rendita vitalizia immediata rivalutabile individuate sono:

- **Tabella 1:** coefficienti di conversione per la determinazione della rendita vitalizia
- **Tabella 2:** coefficienti di conversione per la determinazione della rendita certa per i primi 5 anni
- **Tabella 3:** coefficienti di conversione per la determinazione della rendita certa per i primi 10 anni.

Di seguito vengono illustrati - relativamente alla determinazione della rendita reversibile su altra testa - alcuni esempi di coefficienti di conversione, nell'ipotesi di tre combinazioni di età dell'Aderente e della seconda testa e di una percentuale di reversibilità del 100% (in caso di decesso dell'Aderente l'intero importo delle rate di rendita viene riconosciuto ai Beneficiari designati finché è in vita la seconda testa).

### Coefficienti di conversione per la determinazione della rendita reversibile, nelle seguenti ipotesi:

- importo della posizione individuale da convertire: Euro 1.000
- età assicurativa dell'Aderente alla data di accesso alla prestazione: 67 anni
- età assicurativa della seconda testa alla medesima data di accesso alla prestazione: 62 anni
- percentuale di reversibilità: 100%
- rateazione: annuale

anno di nascita del secondo soggetto (seconda testa)	anno di nascita dell'Aderente		
	1983	1973	1963
1988	30,08		
1978		30,38	
1968			31,32

Nel caso in cui l'Aderente scelga questa tipologia di rendita - non essendo possibile indicare in Allegato tutte le combinazioni di età e percentuali di reversibilità - la Compagnia fornisce, su richiesta dell'Aderente stesso, il coefficiente corrispondente alla combinazione scelta.

In generale, si rimanda all'Art.2 per la modalità di determinazione dei coefficienti di conversione.

Tabella 1: coefficienti di conversione per la determinazione della rendita vitalizia immediata rivalutabile

età	rateazione annuale								
	anno di nascita dell'Aderente								
	dal 1928 al 1938	dal 1939 al 1947	dal 1948 al 1957	dal 1958 al 1966	dal 1967 al 1977	dal 1978 al 1989	dal 1990 al 2001	dal 2002 al 2014	dal 2015 al 2020
55	31,58	30,67	29,80	28,97	28,19	27,45	26,74	26,07	25,43
56	32,56	31,58	30,67	29,80	28,97	28,19	27,45	26,74	26,07
57	33,59	32,56	31,58	30,67	29,80	28,97	28,19	27,45	26,74
58	34,68	33,59	32,56	31,58	30,67	29,80	28,97	28,19	27,45
59	35,85	34,68	33,59	32,56	31,58	30,67	29,80	28,97	28,19
60	37,08	35,85	34,68	33,59	32,56	31,58	30,67	29,80	28,97
61	38,40	37,08	35,85	34,68	33,59	32,56	31,58	30,67	29,80
62	39,80	38,40	37,08	35,85	34,68	33,59	32,56	31,58	30,67
63	41,30	39,80	38,40	37,08	35,85	34,68	33,59	32,56	31,58
64	42,91	41,30	39,80	38,40	37,08	35,85	34,68	33,59	32,56
65	44,64	42,91	41,30	39,80	38,40	37,08	35,85	34,68	33,59
66	46,51	44,64	42,91	41,30	39,80	38,40	37,08	35,85	34,68
67	48,52	46,51	44,64	42,91	41,30	39,80	38,40	37,08	35,85
68	50,70	48,52	46,51	44,64	42,91	41,30	39,80	38,40	37,08
69	53,06	50,70	48,52	46,51	44,64	42,91	41,30	39,80	38,40
70	55,62	53,06	50,70	48,52	46,51	44,64	42,91	41,30	39,80
71	58,41	55,62	53,06	50,70	48,52	46,51	44,64	42,91	41,30
72	61,43	58,41	55,62	53,06	50,70	48,52	46,51	44,64	42,91
73	64,74	61,43	58,41	55,62	53,06	50,70	48,52	46,51	44,64
74	68,36	64,74	61,43	58,41	55,62	53,06	50,70	48,52	46,51
75	72,32	68,36	64,74	61,43	58,41	55,62	53,06	50,70	48,52

età	rateazione semestrale								
	anno di nascita dell'Aderente								
	dal 1928 al 1938	dal 1939 al 1947	dal 1948 al 1957	dal 1958 al 1966	dal 1967 al 1977	dal 1978 al 1989	dal 1990 al 2001	dal 2002 al 2014	dal 2015 al 2020
55	31,33	30,43	29,57	28,76	27,99	27,26	26,56	25,90	25,27
56	32,29	31,33	30,43	29,57	28,76	27,99	27,26	26,56	25,90
57	33,30	32,29	31,33	30,43	29,57	28,76	27,99	27,26	26,56
58	34,38	33,30	32,29	31,33	30,43	29,57	28,76	27,99	27,26
59	35,52	34,38	33,30	32,29	31,33	30,43	29,57	28,76	27,99
60	36,74	35,52	34,38	33,30	32,29	31,33	30,43	29,57	28,76
61	38,03	36,74	35,52	34,38	33,30	32,29	31,33	30,43	29,57
62	39,40	38,03	36,74	35,52	34,38	33,30	32,29	31,33	30,43
63	40,87	39,40	38,03	36,74	35,52	34,38	33,30	32,29	31,33
64	42,45	40,87	39,40	38,03	36,74	35,52	34,38	33,30	32,29
65	44,14	42,45	40,87	39,40	38,03	36,74	35,52	34,38	33,30
66	45,97	44,14	42,45	40,87	39,40	38,03	36,74	35,52	34,38
67	47,93	45,97	44,14	42,45	40,87	39,40	38,03	36,74	35,52
68	50,06	47,93	45,97	44,14	42,45	40,87	39,40	38,03	36,74
69	52,36	50,06	47,93	45,97	44,14	42,45	40,87	39,40	38,03
70	54,85	52,36	50,06	47,93	45,97	44,14	42,45	40,87	39,40
71	57,55	54,85	52,36	50,06	47,93	45,97	44,14	42,45	40,87
72	60,49	57,55	54,85	52,36	50,06	47,93	45,97	44,14	42,45
73	63,70	60,49	57,55	54,85	52,36	50,06	47,93	45,97	44,14
74	67,19	63,70	60,49	57,55	54,85	52,36	50,06	47,93	45,97
75	71,02	67,19	63,70	60,49	57,55	54,85	52,36	50,06	47,93

età	rateazione trimestrale								
	anno di nascita dell'Aderente								
	dal 1928 al 1938	dal 1939 al 1947	dal 1948 al 1957	dal 1958 al 1966	dal 1967 al 1977	dal 1978 al 1989	dal 1990 al 2001	dal 2002 al 2014	dal 2015 al 2020
55	31,21	30,31	29,46	28,66	27,89	27,17	26,47	25,81	25,19
56	32,16	31,21	30,31	29,46	28,66	27,89	27,17	26,47	25,81
57	33,16	32,16	31,21	30,31	29,46	28,66	27,89	27,17	26,47
58	34,23	33,16	32,16	31,21	30,31	29,46	28,66	27,89	27,17
59	35,36	34,23	33,16	32,16	31,21	30,31	29,46	28,66	27,89
60	36,57	35,36	34,23	33,16	32,16	31,21	30,31	29,46	28,66
61	37,85	36,57	35,36	34,23	33,16	32,16	31,21	30,31	29,46
62	39,21	37,85	36,57	35,36	34,23	33,16	32,16	31,21	30,31
63	40,66	39,21	37,85	36,57	35,36	34,23	33,16	32,16	31,21
64	42,22	40,66	39,21	37,85	36,57	35,36	34,23	33,16	32,16
65	43,90	42,22	40,66	39,21	37,85	36,57	35,36	34,23	33,16
66	45,70	43,90	42,22	40,66	39,21	37,85	36,57	35,36	34,23
67	47,64	45,70	43,90	42,22	40,66	39,21	37,85	36,57	35,36
68	49,74	47,64	45,70	43,90	42,22	40,66	39,21	37,85	36,57
69	52,01	49,74	47,64	45,70	43,90	42,22	40,66	39,21	37,85
70	54,47	52,01	49,74	47,64	45,70	43,90	42,22	40,66	39,21
71	57,14	54,47	52,01	49,74	47,64	45,70	43,90	42,22	40,66
72	60,03	57,14	54,47	52,01	49,74	47,64	45,70	43,90	42,22
73	63,19	60,03	57,14	54,47	52,01	49,74	47,64	45,70	43,90
74	66,63	63,19	60,03	57,14	54,47	52,01	49,74	47,64	45,70
75	70,38	66,63	63,19	60,03	57,14	54,47	52,01	49,74	47,64

età	rateazione mensile								
	anno di nascita dell'Aderente								
	dal 1928 al 1938	dal 1939 al 1947	dal 1948 al 1957	dal 1958 al 1966	dal 1967 al 1977	dal 1978 al 1989	dal 1990 al 2001	dal 2002 al 2014	dal 2015 al 2020
55	31,13	30,23	29,39	28,59	27,83	27,10	26,42	25,76	25,13
56	32,07	31,13	30,23	29,39	28,59	27,83	27,10	26,42	25,76
57	33,07	32,07	31,13	30,23	29,39	28,59	27,83	27,10	26,42
58	34,13	33,07	32,07	31,13	30,23	29,39	28,59	27,83	27,10
59	35,26	34,13	33,07	32,07	31,13	30,23	29,39	28,59	27,83
60	36,45	35,26	34,13	33,07	32,07	31,13	30,23	29,39	28,59
61	37,73	36,45	35,26	34,13	33,07	32,07	31,13	30,23	29,39
62	39,08	37,73	36,45	35,26	34,13	33,07	32,07	31,13	30,23
63	40,52	39,08	37,73	36,45	35,26	34,13	33,07	32,07	31,13
64	42,07	40,52	39,08	37,73	36,45	35,26	34,13	33,07	32,07
65	43,74	42,07	40,52	39,08	37,73	36,45	35,26	34,13	33,07
66	45,52	43,74	42,07	40,52	39,08	37,73	36,45	35,26	34,13
67	47,45	45,52	43,74	42,07	40,52	39,08	37,73	36,45	35,26
68	49,54	47,45	45,52	43,74	42,07	40,52	39,08	37,73	36,45
69	51,79	49,54	47,45	45,52	43,74	42,07	40,52	39,08	37,73
70	54,22	51,79	49,54	47,45	45,52	43,74	42,07	40,52	39,08
71	56,86	54,22	51,79	49,54	47,45	45,52	43,74	42,07	40,52
72	59,73	56,86	54,22	51,79	49,54	47,45	45,52	43,74	42,07
73	62,85	59,73	56,86	54,22	51,79	49,54	47,45	45,52	43,74
74	66,25	62,85	59,73	56,86	54,22	51,79	49,54	47,45	45,52
75	69,97	66,25	62,85	59,73	56,86	54,22	51,79	49,54	47,45

**Tabella 2: coefficienti di conversione per la determinazione della rendita vitalizia immediata rivalutabile, certa per i primi 5 anni**

età	rateazione annuale								
	anno di nascita dell'Aderente								
	dal 1928 al 1938	dal 1939 al 1947	dal 1948 al 1957	dal 1958 al 1966	dal 1967 al 1977	dal 1978 al 1989	dal 1990 al 2001	dal 2002 al 2014	dal 2015 al 2020
55	31,55	30,63	29,77	28,95	28,17	27,43	26,73	26,06	25,42
56	32,52	31,55	30,63	29,77	28,95	28,17	27,43	26,73	26,06
57	33,54	32,52	31,55	30,63	29,77	28,95	28,17	27,43	26,73
58	34,63	33,54	32,52	31,55	30,63	29,77	28,95	28,17	27,43
59	35,78	34,63	33,54	32,52	31,55	30,63	29,77	28,95	28,17
60	37,00	35,78	34,63	33,54	32,52	31,55	30,63	29,77	28,95
61	38,31	37,00	35,78	34,63	33,54	32,52	31,55	30,63	29,77
62	39,69	38,31	37,00	35,78	34,63	33,54	32,52	31,55	30,63
63	41,18	39,69	38,31	37,00	35,78	34,63	33,54	32,52	31,55
64	42,76	41,18	39,69	38,31	37,00	35,78	34,63	33,54	32,52
65	44,47	42,76	41,18	39,69	38,31	37,00	35,78	34,63	33,54
66	46,30	44,47	42,76	41,18	39,69	38,31	37,00	35,78	34,63
67	48,27	46,30	44,47	42,76	41,18	39,69	38,31	37,00	35,78
68	50,39	48,27	46,30	44,47	42,76	41,18	39,69	38,31	37,00
69	52,68	50,39	48,27	46,30	44,47	42,76	41,18	39,69	38,31
70	55,15	52,68	50,39	48,27	46,30	44,47	42,76	41,18	39,69
71	57,82	55,15	52,68	50,39	48,27	46,30	44,47	42,76	41,18
72	60,69	57,82	55,15	52,68	50,39	48,27	46,30	44,47	42,76
73	63,80	60,69	57,82	55,15	52,68	50,39	48,27	46,30	44,47
74	67,16	63,80	60,69	57,82	55,15	52,68	50,39	48,27	46,30
75	70,79	67,16	63,80	60,69	57,82	55,15	52,68	50,39	48,27

età	rateazione semestrale								
	anno di nascita dell'Aderente								
	dal 1928 al 1938	dal 1939 al 1947	dal 1948 al 1957	dal 1958 al 1966	dal 1967 al 1977	dal 1978 al 1989	dal 1990 al 2001	dal 2002 al 2014	dal 2015 al 2020
55	31,30	30,40	29,55	28,74	27,97	27,24	26,55	25,89	25,25
56	32,25	31,30	30,40	29,55	28,74	27,97	27,24	26,55	25,89
57	33,26	32,25	31,30	30,40	29,55	28,74	27,97	27,24	26,55
58	34,33	33,26	32,25	31,30	30,40	29,55	28,74	27,97	27,24
59	35,46	34,33	33,26	32,25	31,30	30,40	29,55	28,74	27,97
60	36,67	35,46	34,33	33,26	32,25	31,30	30,40	29,55	28,74
61	37,95	36,67	35,46	34,33	33,26	32,25	31,30	30,40	29,55
62	39,31	37,95	36,67	35,46	34,33	33,26	32,25	31,30	30,40
63	40,76	39,31	37,95	36,67	35,46	34,33	33,26	32,25	31,30
64	42,32	40,76	39,31	37,95	36,67	35,46	34,33	33,26	32,25
65	43,99	42,32	40,76	39,31	37,95	36,67	35,46	34,33	33,26
66	45,78	43,99	42,32	40,76	39,31	37,95	36,67	35,46	34,33
67	47,71	45,78	43,99	42,32	40,76	39,31	37,95	36,67	35,46
68	49,78	47,71	45,78	43,99	42,32	40,76	39,31	37,95	36,67
69	52,02	49,78	47,71	45,78	43,99	42,32	40,76	39,31	37,95
70	54,43	52,02	49,78	47,71	45,78	43,99	42,32	40,76	39,31
71	57,03	54,43	52,02	49,78	47,71	45,78	43,99	42,32	40,76
72	59,84	57,03	54,43	52,02	49,78	47,71	45,78	43,99	42,32
73	62,87	59,84	57,03	54,43	52,02	49,78	47,71	45,78	43,99
74	66,14	62,87	59,84	57,03	54,43	52,02	49,78	47,71	45,78
75	69,67	66,14	62,87	59,84	57,03	54,43	52,02	49,78	47,71

età	rateazione trimestrale								
	anno di nascita dell'Aderente								
	dal 1928 al 1938	dal 1939 al 1947	dal 1948 al 1957	dal 1958 al 1966	dal 1967 al 1977	dal 1978 al 1989	dal 1990 al 2001	dal 2002 al 2014	dal 2015 al 2020
55	31,18	30,29	29,44	28,64	27,88	27,15	26,46	25,80	25,18
56	32,12	31,18	30,29	29,44	28,64	27,88	27,15	26,46	25,80
57	33,12	32,12	31,18	30,29	29,44	28,64	27,88	27,15	26,46
58	34,18	33,12	32,12	31,18	30,29	29,44	28,64	27,88	27,15
59	35,31	34,18	33,12	32,12	31,18	30,29	29,44	28,64	27,88
60	36,50	35,31	34,18	33,12	32,12	31,18	30,29	29,44	28,64
61	37,77	36,50	35,31	34,18	33,12	32,12	31,18	30,29	29,44
62	39,12	37,77	36,50	35,31	34,18	33,12	32,12	31,18	30,29
63	40,56	39,12	37,77	36,50	35,31	34,18	33,12	32,12	31,18
64	42,10	40,56	39,12	37,77	36,50	35,31	34,18	33,12	32,12
65	43,75	42,10	40,56	39,12	37,77	36,50	35,31	34,18	33,12
66	45,53	43,75	42,10	40,56	39,12	37,77	36,50	35,31	34,18
67	47,43	45,53	43,75	42,10	40,56	39,12	37,77	36,50	35,31
68	49,49	47,43	45,53	43,75	42,10	40,56	39,12	37,77	36,50
69	51,70	49,49	47,43	45,53	43,75	42,10	40,56	39,12	37,77
70	54,08	51,70	49,49	47,43	45,53	43,75	42,10	40,56	39,12
71	56,65	54,08	51,70	49,49	47,43	45,53	43,75	42,10	40,56
72	59,42	56,65	54,08	51,70	49,49	47,43	45,53	43,75	42,10
73	62,41	59,42	56,65	54,08	51,70	49,49	47,43	45,53	43,75
74	65,64	62,41	59,42	56,65	54,08	51,70	49,49	47,43	45,53
75	69,13	65,64	62,41	59,42	56,65	54,08	51,70	49,49	47,43

età	rateazione mensile								
	anno di nascita dell'Aderente								
	dal 1928 al 1938	dal 1939 al 1947	dal 1948 al 1957	dal 1958 al 1966	dal 1967 al 1977	dal 1978 al 1989	dal 1990 al 2001	dal 2002 al 2014	dal 2015 al 2020
55	31,10	30,21	29,37	28,57	27,81	27,09	26,40	25,75	25,12
56	32,04	31,10	30,21	29,37	28,57	27,81	27,09	26,40	25,75
57	33,03	32,04	31,10	30,21	29,37	28,57	27,81	27,09	26,40
58	34,09	33,03	32,04	31,10	30,21	29,37	28,57	27,81	27,09
59	35,21	34,09	33,03	32,04	31,10	30,21	29,37	28,57	27,81
60	36,39	35,21	34,09	33,03	32,04	31,10	30,21	29,37	28,57
61	37,65	36,39	35,21	34,09	33,03	32,04	31,10	30,21	29,37
62	38,99	37,65	36,39	35,21	34,09	33,03	32,04	31,10	30,21
63	40,42	38,99	37,65	36,39	35,21	34,09	33,03	32,04	31,10
64	41,96	40,42	38,99	37,65	36,39	35,21	34,09	33,03	32,04
65	43,60	41,96	40,42	38,99	37,65	36,39	35,21	34,09	33,03
66	45,36	43,60	41,96	40,42	38,99	37,65	36,39	35,21	34,09
67	47,25	45,36	43,60	41,96	40,42	38,99	37,65	36,39	35,21
68	49,29	47,25	45,36	43,60	41,96	40,42	38,99	37,65	36,39
69	51,48	49,29	47,25	45,36	43,60	41,96	40,42	38,99	37,65
70	53,85	51,48	49,29	47,25	45,36	43,60	41,96	40,42	38,99
71	56,40	53,85	51,48	49,29	47,25	45,36	43,60	41,96	40,42
72	59,15	56,40	53,85	51,48	49,29	47,25	45,36	43,60	41,96
73	62,11	59,15	56,40	53,85	51,48	49,29	47,25	45,36	43,60
74	65,32	62,11	59,15	56,40	53,85	51,48	49,29	47,25	45,36
75	68,77	65,32	62,11	59,15	56,40	53,85	51,48	49,29	47,25



**Tabella 3: coefficienti di conversione per la determinazione della rendita vitalizia immediata rivalutabile, certa per i primi 10 anni**

età	rateazione annuale								
	anno di nascita dell'Aderente								
	dal 1928 al 1938	dal 1939 al 1947	dal 1948 al 1957	dal 1958 al 1966	dal 1967 al 1977	dal 1978 al 1989	dal 1990 al 2001	dal 2002 al 2014	dal 2015 al 2020
55	31,43	30,53	29,68	28,87	28,10	27,37	26,67	26,01	25,38
56	32,38	31,43	30,53	29,68	28,87	28,10	27,37	26,67	26,01
57	33,38	32,38	31,43	30,53	29,68	28,87	28,10	27,37	26,67
58	34,44	33,38	32,38	31,43	30,53	29,68	28,87	28,10	27,37
59	35,56	34,44	33,38	32,38	31,43	30,53	29,68	28,87	28,10
60	36,75	35,56	34,44	33,38	32,38	31,43	30,53	29,68	28,87
61	38,01	36,75	35,56	34,44	33,38	32,38	31,43	30,53	29,68
62	39,35	38,01	36,75	35,56	34,44	33,38	32,38	31,43	30,53
63	40,76	39,35	38,01	36,75	35,56	34,44	33,38	32,38	31,43
64	42,27	40,76	39,35	38,01	36,75	35,56	34,44	33,38	32,38
65	43,87	42,27	40,76	39,35	38,01	36,75	35,56	34,44	33,38
66	45,58	43,87	42,27	40,76	39,35	38,01	36,75	35,56	34,44
67	47,39	45,58	43,87	42,27	40,76	39,35	38,01	36,75	35,56
68	49,31	47,39	45,58	43,87	42,27	40,76	39,35	38,01	36,75
69	51,35	49,31	47,39	45,58	43,87	42,27	40,76	39,35	38,01
70	53,50	51,35	49,31	47,39	45,58	43,87	42,27	40,76	39,35
71	55,76	53,50	51,35	49,31	47,39	45,58	43,87	42,27	40,76
72	58,14	55,76	53,50	51,35	49,31	47,39	45,58	43,87	42,27
73	60,62	58,14	55,76	53,50	51,35	49,31	47,39	45,58	43,87
74	63,19	60,62	58,14	55,76	53,50	51,35	49,31	47,39	45,58
75	65,84	63,19	60,62	58,14	55,76	53,50	51,35	49,31	47,39

età	rateazione semestrale								
	anno di nascita dell'Aderente								
	dal 1928 al 1938	dal 1939 al 1947	dal 1948 al 1957	dal 1958 al 1966	dal 1967 al 1977	dal 1978 al 1989	dal 1990 al 2001	dal 2002 al 2014	dal 2015 al 2020
55	31,19	30,31	29,47	28,67	27,91	27,19	26,50	25,84	25,22
56	32,13	31,19	30,31	29,47	28,67	27,91	27,19	26,50	25,84
57	33,11	32,13	31,19	30,31	29,47	28,67	27,91	27,19	26,50
58	34,16	33,11	32,13	31,19	30,31	29,47	28,67	27,91	27,19
59	35,26	34,16	33,11	32,13	31,19	30,31	29,47	28,67	27,91
60	36,43	35,26	34,16	33,11	32,13	31,19	30,31	29,47	28,67
61	37,67	36,43	35,26	34,16	33,11	32,13	31,19	30,31	29,47
62	38,98	37,67	36,43	35,26	34,16	33,11	32,13	31,19	30,31
63	40,37	38,98	37,67	36,43	35,26	34,16	33,11	32,13	31,19
64	41,86	40,37	38,98	37,67	36,43	35,26	34,16	33,11	32,13
65	43,43	41,86	40,37	38,98	37,67	36,43	35,26	34,16	33,11
66	45,11	43,43	41,86	40,37	38,98	37,67	36,43	35,26	34,16
67	46,89	45,11	43,43	41,86	40,37	38,98	37,67	36,43	35,26
68	48,78	46,89	45,11	43,43	41,86	40,37	38,98	37,67	36,43
69	50,78	48,78	46,89	45,11	43,43	41,86	40,37	38,98	37,67
70	52,89	50,78	48,78	46,89	45,11	43,43	41,86	40,37	38,98
71	55,12	52,89	50,78	48,78	46,89	45,11	43,43	41,86	40,37
72	57,46	55,12	52,89	50,78	48,78	46,89	45,11	43,43	41,86
73	59,91	57,46	55,12	52,89	50,78	48,78	46,89	45,11	43,43
74	62,45	59,91	57,46	55,12	52,89	50,78	48,78	46,89	45,11
75	65,07	62,45	59,91	57,46	55,12	52,89	50,78	48,78	46,89

età	rateazione trimestrale								
	anno di nascita dell'Aderente								
	dal 1928 al 1938	dal 1939 al 1947	dal 1948 al 1957	dal 1958 al 1966	dal 1967 al 1977	dal 1978 al 1989	dal 1990 al 2001	dal 2002 al 2014	dal 2015 al 2020
55	31,07	30,19	29,36	28,57	27,81	27,10	26,41	25,76	25,14
56	32,00	31,07	30,19	29,36	28,57	27,81	27,10	26,41	25,76
57	32,98	32,00	31,07	30,19	29,36	28,57	27,81	27,10	26,41
58	34,02	32,98	32,00	31,07	30,19	29,36	28,57	27,81	27,10
59	35,11	34,02	32,98	32,00	31,07	30,19	29,36	28,57	27,81
60	36,27	35,11	34,02	32,98	32,00	31,07	30,19	29,36	28,57
61	37,50	36,27	35,11	34,02	32,98	32,00	31,07	30,19	29,36
62	38,80	37,50	36,27	35,11	34,02	32,98	32,00	31,07	30,19
63	40,18	38,80	37,50	36,27	35,11	34,02	32,98	32,00	31,07
64	41,65	40,18	38,80	37,50	36,27	35,11	34,02	32,98	32,00
65	43,21	41,65	40,18	38,80	37,50	36,27	35,11	34,02	32,98
66	44,88	43,21	41,65	40,18	38,80	37,50	36,27	35,11	34,02
67	46,64	44,88	43,21	41,65	40,18	38,80	37,50	36,27	35,11
68	48,51	46,64	44,88	43,21	41,65	40,18	38,80	37,50	36,27
69	50,50	48,51	46,64	44,88	43,21	41,65	40,18	38,80	37,50
70	52,60	50,50	48,51	46,64	44,88	43,21	41,65	40,18	38,80
71	54,81	52,60	50,50	48,51	46,64	44,88	43,21	41,65	40,18
72	57,13	54,81	52,60	50,50	48,51	46,64	44,88	43,21	41,65
73	59,56	57,13	54,81	52,60	50,50	48,51	46,64	44,88	43,21
74	62,08	59,56	57,13	54,81	52,60	50,50	48,51	46,64	44,88
75	64,69	62,08	59,56	57,13	54,81	52,60	50,50	48,51	46,64

età	rateazione mensile								
	anno di nascita dell'Aderente								
	dal 1928 al 1938	dal 1939 al 1947	dal 1948 al 1957	dal 1958 al 1966	dal 1967 al 1977	dal 1978 al 1989	dal 1990 al 2001	dal 2002 al 2014	dal 2015 al 2020
55	30,99	30,12	29,29	28,50	27,75	27,04	26,35	25,71	25,09
56	31,92	30,99	30,12	29,29	28,50	27,75	27,04	26,35	25,71
57	32,89	31,92	30,99	30,12	29,29	28,50	27,75	27,04	26,35
58	33,92	32,89	31,92	30,99	30,12	29,29	28,50	27,75	27,04
59	35,01	33,92	32,89	31,92	30,99	30,12	29,29	28,50	27,75
60	36,17	35,01	33,92	32,89	31,92	30,99	30,12	29,29	28,50
61	37,39	36,17	35,01	33,92	32,89	31,92	30,99	30,12	29,29
62	38,68	37,39	36,17	35,01	33,92	32,89	31,92	30,99	30,12
63	40,06	38,68	37,39	36,17	35,01	33,92	32,89	31,92	30,99
64	41,52	40,06	38,68	37,39	36,17	35,01	33,92	32,89	31,92
65	43,07	41,52	40,06	38,68	37,39	36,17	35,01	33,92	32,89
66	44,72	43,07	41,52	40,06	38,68	37,39	36,17	35,01	33,92
67	46,48	44,72	43,07	41,52	40,06	38,68	37,39	36,17	35,01
68	48,34	46,48	44,72	43,07	41,52	40,06	38,68	37,39	36,17
69	50,31	48,34	46,48	44,72	43,07	41,52	40,06	38,68	37,39
70	52,40	50,31	48,34	46,48	44,72	43,07	41,52	40,06	38,68
71	54,60	52,40	50,31	48,34	46,48	44,72	43,07	41,52	40,06
72	56,91	54,60	52,40	50,31	48,34	46,48	44,72	43,07	41,52
73	59,33	56,91	54,60	52,40	50,31	48,34	46,48	44,72	43,07
74	61,84	59,33	56,91	54,60	52,40	50,31	48,34	46,48	44,72
75	64,44	61,84	59,33	56,91	54,60	52,40	50,31	48,34	46,48

# Libero Domani


Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione  
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n.5092  
(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

## Documento sul regime fiscale

Sara Vita Spa, in qualità di soggetto istitutore e gestore del Piano Individuale Pensionistico, si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa ed è valido a decorrere dal 31 marzo 2022

pagina bianca



# Libero Domani

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione  
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5092

## DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

### Art.1 - Regime fiscale dei contributi

I contributi versati dall'Aderente alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a Euro 5.164,57. Se l'Aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro.

Il limite annuo di Euro 5.164,57 comprende anche i versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari a favore delle persone fiscalmente a carico, per l'importo da esse non dedotto.

Le somme versate dall'Aderente per reintegrare anticipazioni pregresse concorrono, al pari dei contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo (nel limite di Euro 5.164,57). Sui reintegri eccedenti tale limite (non deducibili) è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata all'atto della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato (non dedotto).

Al lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (Euro 25.822,85, che rappresenta il *plafond* teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di Euro 5.164,57, in misura pari complessivamente alla differenza positiva fra Euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, non superiore a Euro 2.582,29 in ciascun anno.

La Legge di Bilancio 2017 ha stabilito che l'Aderente - nel caso sia un lavoratore dipendente - può scegliere di destinare a **Libero Domani** la totalità, ovvero una quota parte, del cosiddetto premio di risultato (*welfare* aziendale). In tal caso tale importo non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente (con soglia massima di reddito pari a Euro 80.000) ed è possibile eccedere il limite di deducibilità fiscale di Euro 5.164,27 - ovvero eccedere il limite di deducibilità fiscale previsto in caso di prima occupazione - fino ad un limite massimo di:

- Euro 8.164,27 nel caso in cui l'Aderente sia un lavoratore dipendente
- Euro 9.164,27 nel caso in cui l'Aderente sia un lavoratore dipendente di aziende che prevedono il coinvolgimento dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

L'Aderente comunica alla forma pensionistica complementare entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il versamento è effettuato - ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione - sia l'ammontare dei contributi corrisposti che non sono stati dedotti o non saranno dedotti nella dichiarazione dei redditi, sia l'importo dei contributi corrisposti a **Libero Domani** derivanti dal cosiddetto premio di risultato (*welfare* aziendale).

Tali somme saranno escluse dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

Il conferimento del TFR alla forma pensionistica complementare non comporta alcun onere fiscale; la somma corrispondente non può, pertanto, beneficiare della deduzione dal reddito imponibile.

### Art.2 - Regime fiscale dei piani individuali pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita (PIP)

I piani individuali pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura - in termini generali - del 20%.

La base imponibile cui applicare l'imposta sostitutiva è data dal risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta, ottenuto come differenza tra il valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei versamenti nell'anno e il valore attuale della rendita all'inizio dell'anno.

In ogni caso non tutti i redditi maturati concorrono in egual misura alla determinazione della base imponibile: infatti, i redditi derivanti dall'investimento in titoli del debito pubblico ed equiparati - oltre che in obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella cosiddetta *white list* e altre tipologie di obbligazioni - concorrono alla determinazione della base imponibile per la sola quota del 62,5%, mentre i redditi derivanti dall'investimento in altre tipologie di titoli concorrono pienamente alla determinazione della base imponibile.

Il fine di tale operazione è agevolare l'Aderente che viene così a beneficiare indirettamente della minor tassazione applicata ai titoli del debito pubblico ed equiparati - aliquota pari al 12,5% - come se l'investimento in tali titoli fosse effettuato direttamente e non per il tramite della forma pensionistica complementare.

La quota di questa particolare tipologia di titoli del debito pubblico ed equiparati presenti negli attivi a copertura delle riserve matematiche è determinata ogni anno dalla Compagnia.

L'eventuale risultato negativo è calcolato in diminuzione del risultato dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova in essi capienza.

### **Art.3 - Regime fiscale delle prestazioni**

Lo strumento impositivo che è uniformemente utilizzato per le prestazioni pensionistiche è la ritenuta a titolo definitivo del 15% sull'ammontare imponibile della prestazione maturata - base imponibile - a decorrere dal 1° gennaio 2007, sia essa in forma di capitale o di rendita.

La base imponibile viene determinata al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati all'imposta sostitutiva di cui all'Art.2 in capo alla forma pensionistica complementare, agli importi non dedotti e ai contributi versati alla previdenza complementare in sostituzione del premio di risultato (*welfare* aziendale).

La tassazione delle prestazioni (sia in capitale che in rendita) può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione, dell'aliquota del 15%, di 0,3 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione.

I rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita erogata sono tassati con imposta sostitutiva del 26%<sup>(\*)</sup>. Ovviamente tali rendimenti sono esclusi dalla ritenuta gravante sulla prestazione.

La quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta invece soggetta alla previgente disciplina fiscale di cui al D.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, caratterizzata dall'assoggettamento ad IRPEF dell'ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in capitale e della tassazione progressiva delle prestazioni in rendita.

Per quanto riguarda in particolare i lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992, essi hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in forma di capitale, ma con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007.

La Legge di Bilancio 2018, che introduce la Rendita integrata temporanea anticipata (RITA), stabilisce che la parte imponibile della RITA è assoggettata alla ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

La parte imponibile della RITA è determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare; si applica quindi il principio fiscale del *pro-rata temporis* per la determinazione della base imponibile riconducibile alle tre diverse porzioni di montante maturato.

L'Aderente, percettore della RITA, ha la facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui sopra, facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la RITA è assoggettata a tassazione ordinaria.

<sup>(\*)</sup> si riduce nel caso in cui tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi titoli del debito pubblico ed equiparati

### **Art.4 - Anticipazioni, riscatti e trasferimenti**

Le anticipazioni e i riscatti sono in via generale soggetti a tassazione con una ritenuta a titolo d'imposta che è applicata sul relativo ammontare imponibile, come determinato al precedente Art.3, nella misura del 23%.

Tuttavia, vi sono alcune eccezioni riguardo alle quali la normativa prevede l'applicazione della ritenuta nella misura del 15% sull'ammontare imponibile maturato a decorrere dal 1° gennaio 2007, eventualmente ridotta di una quota pari a 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione con un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali:

- anticipazioni richieste dall'Aderente per spese sanitarie straordinarie per sé, il coniuge e i figli
- riscatti parziali determinati dalla cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso fra 1 e 4 anni o dal ricorso del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione
- riscatti totali nei casi di invalidità permanente che riduca a meno di un terzo la capacità lavorativa o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per oltre 4 anni
- riscatto della posizione operato dagli eredi, o dai diversi beneficiari designati, a causa della morte dell'Aderente.

I trasferimenti delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale purché effettuati a favore di altre forme pensionistiche complementari.

# Libero Domani

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione  
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n.5092  
(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

## Documento sulle anticipazioni

Sara Vita Spa, in qualità di soggetto istitutore e gestore del Piano Individuale Pensionistico, si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa ed è valido a decorrere dal 31 marzo 2022



# **Libero Domani**

## **Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione** **Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5092**

### **DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI**

#### **Art.1 - Oggetto**

Il presente documento disciplina le modalità di conseguire un'anticipazione dell'ammontare della posizione pensionistica individuale maturata da **Libero Domani, Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione**, di seguito definito "**Libero Domani**".

Sara Vita Spa, di seguito definita "Compagnia", è il soggetto che ha istituito e gestisce **Libero Domani**, così come previsto dall'Art.13 (Anticipazioni) del Regolamento.

#### **Art.2 - Condizioni per ottenere l'anticipazione**

L'anticipazione può essere concessa da **Libero Domani** esclusivamente per:

- a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche
- b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli
- c) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art.3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione
- d) ulteriori esigenze degli Aderenti.

L'anticipazione di cui al punto a) del precedente comma può essere richiesta in qualsiasi momento.

Condizione essenziale per ottenere le anticipazioni di cui ai punti b), c) e d) del precedente comma è che il periodo di iscrizione dell'Aderente sia pari ad almeno 8 anni (di seguito "anzianità"). Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente per i quali lo stesso non abbia già esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

#### **Art.3 - Importo dell'anticipazione**

L'importo massimo dell'anticipazione è pari a:

- 75% dell'ammontare della posizione individuale nei casi a), b), c)
- 30% dell'ammontare della posizione individuale nel caso d).

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme.

L'ammontare delle somme corrisposte a titolo di anticipazione non può, comunque, essere superiore agli oneri effettivamente sostenuti e documentati.

L'anticipazione può essere richiesta dall'Aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere reintegrate in qualunque momento.

#### **Art.4 - Modalità della richiesta**

La richiesta di anticipazione, unitamente alla documentazione prevista per ciascuna categoria di evento, deve essere indirizzata alla Compagnia.

La Compagnia provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione con tempestività e comunque entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, la Compagnia, entro i 30 giorni, invia all'Aderente richiesta di integrazione, e provvede all'erogazione dell'anticipazione entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione dell'integrazione richiesta.

In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, la Compagnia non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore di Aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'anticipazione.

La documentazione, se prodotta in originale, sarà restituita dalla Compagnia successivamente all'avvenuta erogazione o all'effettuazione dei controlli.

## EVENTI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI

### Art.5 - Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

L'anticipazione è concessa all'Aderente per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate.

L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'Aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.

L'anticipazione può essere richiesta entro 180 giorni dall'effettuazione della spesa.

Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:

- certificazione a cura delle strutture pubbliche competenti (ASL) del carattere straordinario della terapia o dell'intervento
- fatture o ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale, ad eccezione delle ipotesi in cui, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese, la Compagnia non ritenga opportuno corrispondere all'Aderente le somme necessarie prima della terapia o dell'intervento, salvo conguaglio finale.

### Art.6 - Acquisto della prima casa di abitazione per l'Aderente o per i figli

L'anticipazione è concessa all'Aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate.

È ammessa la possibilità di chiedere un'anticipazione a fronte dell'acquisto della prima casa di abitazione anche se viene effettuato dal coniuge dell'Aderente in regime di comunione legale dei beni.

Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto.

Costituiscono fattispecie di acquisto rilevanti ai presenti fini le ipotesi di acquisto da terzi, acquisto in cooperativa, costruzione in proprio.

L'anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto, o dall'assegnazione limitatamente agli acquisti in cooperativa.

Ai fini dell'accoglimento delle richieste di anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'Aderente o del beneficiario dell'acquisto:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità esclusiva o in comunione con il coniuge di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile ovvero l'impegno all'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici per la prima casa e situato nel medesimo comune entro 12 mesi dall'acquisto dell'abitazione per cui si richiede l'anticipazione
- atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione (trattasi, nell'ipotesi di acquisto da terzi, del contratto di vendita, nell'ipotesi di acquisto in cooperativa, dell'atto di assegnazione dell'alloggio e, nel caso di costruzione in proprio, del titolo di proprietà del terreno).

Inoltre, limitatamente all'ipotesi di costruzione in proprio, la documentazione dovrà essere integrata con gli originali della concessione edilizia e delle fatture quietanzate relative alle spese di costruzione.

Queste ultime dovranno essere rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale.

Qualora al momento della richiesta non sia possibile produrre la documentazione prescritta al precedente comma 6, l'Aderente dovrà informare la Compagnia fornendo adeguata giustificazione di tale impossibilità.

La documentazione prescritta dovrà comunque essere presentata dall'Aderente non appena disponibile e, in ogni caso, entro i termini previsti dalla normativa fiscale in materia di agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio sopra richiamate sono redatte ai sensi del DPR 445/2000.

### Art.7 - Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione

L'anticipazione è riconosciuta all'Aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, sulla prima casa di abitazione.

Per prima casa di abitazione si intende quella conforme ai requisiti di cui all'articolo 6 comma 2, ancorché in concreto acquistata a titolo di successione ereditaria o di donazione.

L'anticipazione può essere riconosciuta sia relativamente all'immobile di proprietà dell'Aderente, destinato a prima casa di abitazione, sia relativamente a quello, avente la medesima destinazione, di proprietà dei figli.

A norma della legge sopra citata, costituiscono interventi rilevanti ai fini del riconoscimento dell'anticipazione i seguenti:

- a) **interventi di manutenzione ordinaria:** gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti
- b) **interventi di manutenzione straordinaria:** le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino delle modifiche delle destinazioni d'uso
- c) **interventi di restauro e di risanamento conservativo:** gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio
- d) **interventi di ristrutturazione edilizia:** gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.  
Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagome di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa "antisismica".

Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:

- progettazione ed esecuzione dei lavori
- acquisto dei materiali
- perizie e sopralluoghi
- oneri di urbanizzazione
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento
- relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti
- IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori
- documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio
- altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n.41.

Ai fini dell'accoglimento delle richieste di anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell'Aderente:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà e godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile per il quale vengono eseguiti i lavori
- atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione, ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento, da cui risultino i dati catastali (o, in mancanza, copia della domanda di accatastamento)
- copia della concessione, dell'autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori
- copia della ricevuta di pagamento dell'IMU, se dovuta
- copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni dell'edificio
- capitolato d'appalto da cui risultino gli interventi da realizzare, sottoscritto da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria)
- dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria), nel caso in cui l'importo complessivo dei lavori superi Euro 51.645,69
- fatture o ricevute fiscali in originale attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale
- ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell'Aderente ed il numero di Partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato
- copia della comunicazione, effettuata al centro di servizio delle imposte dirette e indirette prima dell'inizio dei lavori, dalla quale risulti la data di inizio degli stessi.

L'anticipazione deve essere richiesta entro 180 giorni dall'effettuazione della spesa.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio sopra richiamate sono redatte ai sensi del DPR 445/2000.

